

COMMISSIONE DEGLI ESPERTI
PARERE SUGLI STUDI DI SETTORE ESAMINATI NELLA RIUNIONE DEL

8 febbraio 2007

In data 8 Febbraio 2007, in Roma, Via Mentore Maggini, 48/c, si è riunita la Commissione degli esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che ha il compito di esprimere un parere, obbligatorio ma non vincolante, in merito all'idoneità degli studi di settore a rappresentare le varie realtà economiche esaminate.

Nella riunione odierna sono presi in considerazione 56 studi, di cui 51 costituiscono evoluzione di studi già in vigore.

L'analisi dei prototipi, predisposti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei dati forniti dai contribuenti con gli appositi questionari oppure attraverso i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, è stata effettuata dai sottogruppi che compongono la Commissione degli esperti. Tali analisi si sono avvalse dei dati forniti dalle Associazioni di categoria, alle quali è stato restituito il flusso delle elaborazioni relative a numerosi casi anonimi che hanno consentito di effettuare approfondite valutazioni e di esprimere puntuali osservazioni in merito alle risultanze dei singoli studi. Ciascun sottogruppo ha fatto pervenire le proprie relazioni al Comitato di presidenza, che ha provveduto a sintetizzarle in un verbale trasmesso a tutti i componenti della Commissione.

Dall'esame dei prototipi presentati è derivato un parere sostanzialmente favorevole a 56 studi analizzati, unitamente alle osservazioni sia di carattere generale, sia di carattere specifico, che l'Amministrazione finanziaria dovrà tenere presenti in ambito applicativo.

1. Considerazioni introduttive

In apertura di riunione, il Dottor Giampiero Brunello, amministratore delegato della So.Se, indica l'ordine degli argomenti in discussione: si inizierà con l'esame e la valutazione delle relazioni elaborate dal Comitato di Monitoraggio per proseguire quindi con l'esame degli studi di settore che saranno sottoposti a revisione per il periodo d'imposta 2007, come disposto con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2007 e si terminerà con l'analisi degli studi che dovranno essere validati per entrare in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2006.

Il Dottor Brunella invita quindi il dott. Marini ad esporre i risultati cui è addivenuta la Commissione per il Monitoraggio.

Il rappresentante dei professionisti, dott. Giuseppe Marini, entra nel merito e spiega l'attuale situazione degli studi di settore relativi alle attività professionali.

Per il periodo di imposta 2005 nei confronti dei professionisti erano applicabili ventitrè studi di settore approvati nel corso degli anni precedenti, a partire dall'anno 2000.

Il regime di applicazione era quello della "sperimentalità" per sei di essi e di "monitoraggio" per i rimanenti diciassette.

Gli studi sottoposti all'esame della odierna Commissione degli Esperti sono la prima versione di un nuovo studio di settore relativo alle attività tecnico-residuali, SK30U e le prime evoluzioni di tre studi professionali attualmente in regime di sperimentalità: il TK23U servizi di ingegneria integrata, il TK24U consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari, il TK25U consulenze fornite da agronomi.

Ci sono, poi, i risultati sul monitoraggio effettuato su diciassette studi di settore di cui dieci in monitoraggio dal periodo di imposta 2004 e i rimanenti sette dal periodo di imposta 2005. Nella

seconda metà del 2006 è stato presentato alle associazioni di categoria e agli ordini professionali un nuovo modo di modello di stima, elaborato per alcuni studi di settore professionali, con l'obiettivo di cogliere anno per anno la congruità dei compensi dichiarati sterilizzando gli effetti del criterio di cassa. In particolare, in questa seconda evoluzione presentata ai soggetti interessati, la congruità dei compensi dichiarati è calcolata, per ognuno dei gruppi omogenei individuati, in base al numero e alla tipologia degli incarichi svolti, ponderati sulla base del valore medio dichiarato con la individuazione di valori minimi a livello provinciale.

Gli incarichi da indicare sono quelli svolti nel periodo di imposta o in anni precedenti anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi anche parziali nell'anno. Gli elementi contabili non sono, quindi, utilizzati per la stima dei compensi del contribuente ai fini della congruità, mentre sono stati utilizzati per la coerenza tramite un nuovo indicatore che mette in rapporto i costi sostenuti con i compensi dichiarati. In tal modo, non risulta più rilevante, ai fini della congruità del contribuente, il disallineamento temporale tra costi sostenuti e compensi percepiti nell'anno. Il professionista può, invece, risultare non congruo nel caso in cui dichiara di aver svolto incarichi per i quali ha percepito compensi di valore medio inferiore ai valori minimi definiti (per ogni tipologia di attività sono stati individuati dei valori minimi a livello provinciale).

Gli studi di settore per i quali è stato utilizzato nel 2006 il suddetto modello di stima dei compensi sono: quattro studi in monitoraggio nel periodo di imposta 2004 e cioè UK03U – Attività tecniche svolte da geometri, UK04U – Attività degli studi legali, UK05U – Servizi forniti dai dottori commercialisti, da ragionieri e dai consulenti del lavoro e UK18U – Studi di architettura. Ci sono, poi, ulteriori tre studi in sperimentazione dal periodo di imposta 2004: il TK23U servizi di ingegneria integrata, il TK24U consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari ed il TK25U per consulenze fornite da agronomi.

Il sopra citato processo di analisi della congruità dei compensi non è tuttavia applicabile, in assoluto, nei confronti di tutti i professionisti. Sono presenti, infatti, attività professionali fortemente strutturate quali, ad esempio, quella degli studi odontoiatrici, caratterizzati da costi di esercizio particolarmente rilevanti. Per questa categoria di contribuenti, il modello di stima non può prescindere dalle variabili di costo, oltre che da altre variabili strutturali quali il numero e la tipologia delle prestazioni svolte, oppure il numero dei beni strumentali. Inoltre, non tutte le attività professionali risentono in maniera significativa del criterio di cassa.

Per gli studi di settore che risentono in maniera significativa dell'impatto del criterio di cassa sulla congruità degli compensi, l'utilizzo della nuova metodologia per la stima dei compensi consente di superare il problema attualmente presente della non congruità derivante da costi non allineati con i relativi compensi. Ma è necessario tenere conto anche dei casi in cui il contribuente risulta non congruo a seguito della riscossione di compensi prevalentemente parziali.

In questi studi di settore è importante analizzare anche la posizione del contribuente in un arco temporale più lungo, con l'obiettivo di distinguere le prestazioni completate da quelle ancora in corso.

A tal fine si propone di modificare il modello di rilevazione dei dati rilevanti per l'applicazione e lo studio di settore, inserendo ulteriori informazioni necessarie a tale scopo. Le informazioni minime da richiedere senza aumentare la complessità degli attuali modelli sono: il numero totale degli incarichi, cioè gli incarichi da indicare sono quelli svolti nel periodo di imposta o in anni precedenti anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi anche parziali nell'anno.

Poi ci sono ulteriori informazioni da richiedere come "di cui" delle precedenti quali: "di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati", "di cui iniziati in anni precedenti e completati nell'anno", "di cui iniziati e completati nell'anno", "di cui iniziati nell'anno e non ancora completati". Gli studi di settore interessati dal nuovo modello di stima, per i quali è importante chiedere le nuove informazioni, sono quelli elencati già in precedenza, ovvero: UK03U, UK04U, UK05U, UK18U, TK23U, TK24U e TK25U, ai quali si aggiungono altri tre studi di settore in

monitoraggio dal 2005, per i quali si prevede di utilizzare il nuovo modello di stima nella loro evoluzione da realizzarsi nel 2007 per lo stesso periodo di imposta, che sono il TK02U degli studi di ingegneria, il TK06U, i servizi forniti dai revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in maniera di amministrazione, contabilità e tributi ed il TK17U, attività tecniche svolte dai periti industriali. Il mantenimento del regime di monitoraggio per un ulteriore anno consentirebbe, per i dieci studi sopraelencati, di verificare la validità del nuovo modello di stima e la raccolta dei nuovi dati.

Per lo studio di settore degli odontoiatri, finora in applicazione monitorata, la seconda evoluzione dello studio, UK21U, visti i miglioramenti apportati anche a seguito delle osservazioni delle associazioni di categoria, dovrebbe interrompere il regime di monitoraggio dal periodo di imposta 2006.

Per tutti gli altri studi di settore in applicazione monitorata, sui quali, al contrario, non sono state rilevate particolari criticità nella congruità derivanti dal criterio di cassa, è possibile prevedere l'immediato superamento dell'applicazione monitorata. Questi sono il TK01U attività degli studi notarili, il TK08U per le attività tecniche svolte da disegnatori, il TK10U degli studi medici, il TK16U, amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, il TK19U attività professionali paramediche indipendenti, il TK20U attività professionale svolta da psicologi, il TK22U servizi veterinari, il TK56U laboratori di analisi cliniche, e l'SK29U dei geologi. Va, infine, introdotta per gli studi di settore dei professionisti in cui comunque permane un problema legato alla durata pluriennale degli incarichi e alla gestione e alla contabilità per cassa, un'analisi della congruità su di un periodo di tempo pluriennale definito studio per studio.

Tale applicazione, che potrebbe essere richiesta dal contribuente per spiegare eventuali situazioni di non congruità sul singolo anno, dovrebbe confrontare i compensi dichiarati sul periodo pluriennale con la somma dei relativi compensi teorici calcolati da Gerico per ogni anno del periodo di riferimento.

Conclusioni generali.

Al di là degli aspetti meramente tecnici si fa presente che le decisioni del gruppo di monitoraggio sono state sofferte e a lungo dibattute. Si sono riscontrate nel corso dei lavori molteplici problematiche tra cui, ad esempio, il suggerimento dell'aggiornamento dei questionari, resosi necessario perché i lavori stanno proseguendo basando tutte le elaborazioni statistiche su dati ormai obsoleti. Tali dati, infatti, essendo stati rilevati con metodi inadeguati, rendono inadeguati anche i cluster individuati all'interno di ogni studio, perché si basano su informazioni non più attuali. Un'altra problematica aggiuntasi in corso d'opera è stata la novità di legare la congruità anche ad indicatori di coerenza.

Tale variante è apparsa immediatamente condivisibile per poter valutare in modo multidimensionale la complessità di ogni realtà in osservazione, ma è stato eccepito incontrovertibilmente, che un conto è operare su indici legati a soggetti strutturati come le imprese ed un conto è trovare indici adatti a soggetti destrutturati, quali per assunto generale sono i professionisti. Si deve oggettivamente riconoscere che nessuno degli elementi presi a riferimento appare adeguato. Se consideriamo la cosiddetta "resa oraria", si riscontra che essa rappresenta un dato soggettivo, per altro non verificabile *ex post* essendo di scarsa attendibilità, facendo soprattutto riferimento alla attività del professionista che può essere molto diversa in ragione della struttura e delle tipologie di prestazioni degli studi professionali e della loro territorialità. Bisogna, poi, considerare che gli altri due indicatori appaiono assolutamente inadeguati poiché reinseriscono nei calcoli, con notevole rilevanza, costi ed elementi strutturali i cui limiti di impiego sono stati già da tempo segnalati e comunque accettati. Così è anche per la incidenza dei costi sui compensi che riporta i costi nella funzione di compenso laddove l'eliminazione della versione evoluta, ad esempio dell'UK05U, del contenuto induttivo dei costi ne rappresenta forse la novità più rilevante e significativa, e ancora più inattendibile è l'indice di "resa del capitale".

L'indicatore "resa del capitale" che si calcola come rapporto tra i compensi e il valore dei beni strumentali è fuorviante per le attività professionali in cui non è il capitale ad incidere sui compensi, ma la capacità professionale del singolo professionista.

La versione evoluta di molti studi sotto costante esame appare, comunque, migliorativa rispetto a quelle precedenti. Ci si è resi conto che uno studio a regime tutela meglio i contribuenti interessati precludendo altre vie di accertamento e permettendo agli stessi di avere un chiaro punto di riferimento.

Si ritiene, comunque, che sia ancora esistente una notevole approssimazione con cui gli attuali modelli riescono a cogliere l'universo delle varie categorie, proprio per le lacune rilevate nel corso del monitoraggio, approssimazione che è stata per forza di cosa ampliata dalle variabili collegate ai decreti emanati durante l'estate del 2006 (eliminazioni delle tariffe, apertura dei mercati, liberalizzazione ecc.). Si è, quindi, consapevoli che l'applicazione di uno studio approssimativo non potrebbe che generare preoccupazione e scontento fra i contribuenti, senza apportare utilità all'approfondimento delle metodologie degli studi di settore. In conclusione, il gruppo di monitoraggio per i professionisti, per le ragioni tecniche e le considerazioni su esposte, chiede che la proposta sia approvata dalla commissione così come sottoposta alla Sua attenzione.

Interviene quindi il Dott. Giuliano Regis che comincia il suo intervento parlando dello studio di settore TK01U, precisando che i notai si trovano in una situazione di emergenza perché è in evoluzione la legislazione che li riguarda e ci sono delle situazioni oggettivamente difficili. Viene sottolineato che il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato ha inviato una lettera al Dottor Brunello in data 7 febbraio 2007 nella quale, facendo riferimento alle osservazioni elaborate dal Professore Gianfranco Cerea in una nota in merito agli studi di settore per le attività professionali, chiede che anche per lo studio di settore relativo agli studi notarili si faccia luogo ad una ulteriore fase di monitoraggio. Ciò perché, come affermato dal Professore Gianfranco Cerea, anche se per i notai la qualità e l'entità della "non congruità" tra compensi dichiarati e calcolati appare molto contenuta, la valutazione della coerenza sembra invece lacunosa e imprecisa. Tale situazione potrebbe derivare dalla vorticoso evoluzione normativa che è in atto, concernente le libere professioni, che ha inciso su molti rilevanti aspetti dell'attività notarile, con rimodulazione delle competenze, come in particolare per il settore degli autoveicoli e l'eliminazione delle tariffe cosiddette minime. In questa situazione, rendere definitivo, lo studio di settore relativo agli studi notarili, con tutte le conseguenze che ciò comporta in ordine agli accertamenti, sembra un controsenso. Tale studio di settore, infatti, è ormai costituito sulla base di dati raccolti in un contesto normativo significativamente differente da quello attuale e forse ancor più differente rispetto a quello che si va delineando. E', quindi, alto il rischio che esso si riveli uno strumento non in grado di valutare con sufficiente plausibilità la congruità e la coerenza dei ricavi dichiarati ai fini IVA dai notai stessi. L'unica scelta logica sembra dunque quella di continuare nella fase di osservazione dell'andamento dello studio di settore in oggetto, svolgendo in pari tempo quel lavoro che il Professore Gianfranco Cerea definisce di "straordinaria manutenzione".

Nella pratica si rileva una situazione diversa rispetto a quella che è stata esaminata per predisporre il modulo di calcolo, per cui sorgono effettivamente dei dubbi, nel senso che se cambiano le modalità dell'attività e, in generale, se cambiano quegli elementi sulla base dei quali è stato fatto il calcolo, la situazione potrebbe risultare critica.

Si ribadisce, quindi, l'opportunità di proseguire nel monitoraggio, ma, nel caso in cui questo non fosse possibile, si chiede che lo studio venga sottoposto ad osservazione, ossia in una condizione in cui non scattino automaticamente gli accertamenti da parte dell'Agenzia e dove i vari interventi, in sede locale con i prossimi osservatori regionali ed in sede di Consiglio Nazionale con la presentazione di idonea documentazione, si possano eventualmente suggerire delle modifiche da apportare allo studio per renderlo attendibile.

Sempre sul monitoraggio ci sono, poi, alcune osservazioni da parte del dott. GIAMPIERO MALAGNINO coordinatore delle professioni sanitarie, il quale fa riferimento al documento predisposto dal Prof. Cerea, che condivide integralmente.

Per quanto riguarda lo studio di settore degli odontoiatri, si ribadiscono le osservazioni fatte per le altre attività professionali sulle criticità legate alla territorialità, alla resa del personale dipendente, alla resa del capitale. Sono tutte questioni che sono state affrontate fin dal 2000 e che si stanno affinando, pur non avendo raggiunto risultati completamente soddisfacenti. Sicuramente lo studio di settore UK21U è stato proficuamente aggiornato e può diventare definitivo perché sono state prese in considerazione una serie di cose, così come per gli studi dei veterinari e degli altri medici, tra cui i radiologi e gli oculisti.

Viene sottolineato, altresì, che in questo Paese, dove gli studi di settore hanno fatto fare un notevole passo in avanti al rapporto fra il contribuente ed il Fisco, si rischia ora di assistere ad una piccola o grande frattura a causa delle novità normative.

La finanziaria 2007, infatti, ha inserito delle novità, di cui non si conosce la futura evoluzione, ma soprattutto si ipotizza da parte dell'attuale governo una rivoluzione delle professioni, mediante la liberalizzazione. Liberalizzare significa eliminare i tariffari minimi e, come sottolineato dal dott. Amedeo Bianco, Presidente della FNOMCeO, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Odontoiatri e dal Presidente dei Veterinari, se il tariffario minimo non c'è più, ci sarà la possibilità di fare pubblicità, nonché di costituire società tra professionisti anche non iscritti allo stesso albo e tutta una serie di modalità diverse di esercitare la propria professione.

Approvare definitivamente questi studi professionali sembra una cosa logica considerando il lavoro fatto e i miglioramenti ottenuti, ma passare dalla fase di monitoraggio alla fase definitiva senza sapere quali sono le conseguenze, sembra una forzatura sulla quale molti contribuenti iscritti agli ordini potrebbero avere delle grandi perplessità. Per questo viene richiesta, anche per questi studi, la continuazione del periodo di monitoraggio ancora per un anno.

Interviene il dott. Giuliano Lazzarini – delegato della Federazione Nazionale dei Veterinari – il quale sottolinea come in questi anni in cui, seppur in via sperimentale, è decollato lo studio di settore, è stato in prima persona uno degli assertori del fatto che lo studio di settore rappresentava il modo migliore per fotografare la realtà organizzativa del professionista. Oggi, però, proprio per le modifiche intervenute, i nuovi decreti, le nuove leggi nazionali ci si trova di fronte ad una situazione che potrebbe non essere più fotografata dagli studi, se non si ha la possibilità di verificarli con una proroga del periodo di monitoraggio.

Dal momento che i nuovi indicatori si basano su valori minimi individuati su base provinciale, considerando che detti minimi che fino a poco tempo fa venivano applicati, ma che oggi risultano essere stati aboliti, sarebbe importante valutare fino a che punto le modifiche intervenute nel panorama delle professioni hanno influito sulle stesse e sulla eventualità che un certo numero di professionisti possano risultare non congrui, non perché vi siano incassi non dichiarati, con evidente gap tra i compensi presunti ed il reale, ma proprio perché qualcuno può decidere di non seguire più quel minimo provinciale che fino a poco tempo fa aveva rappresentato una sorta di paletto da cui partire. Fra l'altro, all'interno del prototipo dello studio, quest'anno, assieme ai funzionari dell'Agenzia delle entrate e di SOSE, abbiamo evidenziato vari dati, fra cui la novità della possibilità per i veterinari di cedere i farmaci che, fino al 2006, non era possibile esercitare nell'ambito della propria attività professionale.

Questa informazione è stata difficile da inserire all'interno del prototipo per il fatto che il rigo D41, che la contempla, in realtà non era stato previsto in sede di costruzione dello studio. Dunque più volte è stata richiesta la collaborazione della federazione dei veterinari per evidenziare come certe situazioni di non congruità in realtà si spiegavano perché questi farmaci, che venivano acquistati dal professionista, dovevano poi essere scaricati senza essere considerati nel ricavo reale, ma stornati perché rientranti in una spesa sostenuta dal professionista.

Alla luce di queste considerazioni, che, tra l'altro, sono state già inoltrate alla Agenzia delle Entrate, sarebbe opportuno, così come asseriva il Dottor Malagnino, proseguire un periodo di

monitoraggio visto che è vero che lo studio di settore è più tutelante per il professionista, ma uno studio che non prende in considerazione alcuni parametri, che sono comunque cambiati, potrebbe non fornire quella particolare fotografia che lo studio di settore prevede e vuole attuare.

Interviene il dott. Massimo Ferrero – della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – il quale osserva che l'ultimo documento inviato alla osservazione dell'Amministrazione non è stato inserito, probabilmente per dimenticanza, all'interno della documentazione predisposta per la riunione in corso. Pertanto, su mandato del Presidente Dottor Bianco e del Dottor Renzo, relativamente all'approvazione dell'UK21U, procede alla lettura del seguente documento: "In vista della riunione dell' 8 febbraio della commissione degli esperti degli studi di settore, in cui saranno analizzati, tra gli altri, gli studi di settore dei medici e degli studi odontoiatrici, la federazione nazionale ritiene necessario sottolineare che tali studi, pur migliorati attraverso il lavoro coordinato tra le categorie e l'amministrazione finanziaria, ancora presentano elementi di criticità che non consentono l'interruzione del periodo di monitoraggio. In effetti l'abolizione della tariffa minima introdotta dal decreto Bersani, l'ampliamento dell'offerta delle prestazioni per l'allargamento dell'Unione Europea, che ha fatto sì che professionisti degli Stati Membri si stiano spostando in Italia, come stiamo monitorando in questi ultimi mesi, sono elementi che stanno facendo registrare una forte rivoluzione nel settore che pensiamo non possa essere colta in maniera sufficientemente adeguata dal sistema Gerico. A parere della federazione, pertanto, è necessario un ulteriore momento di riflessione che consenta di monitorare gli effetti che tali meccanismi esagiteranno su tutte le categorie in relazione al programma Gerico".

Pertanto, il parere positivo risulta condizionato al mantenimento per un ulteriore anno del periodo di monitoraggio.

Interviene in seguito il dottor Nicolussi – categoria degli psicologi – il quale, essendo di nuova nomina, non ha avuto modo di inviare alcuna memoria od osservazione scritta. Fa presente, innanzitutto, come quella degli psicologi sia una categoria giovanissima regolata da una legge del 1989 che definisce la professione dello psicologo.

Si richiede la prosecuzione del monitoraggio ed il rinvio della approvazione definitiva in quanto, come hanno già detto i precedenti professionisti e colleghi, la condizione degli psicologi presenta le medesime problematiche.

Si tratta di una professione giovane che cresce a ritmi di più del 10% annuo. Per fare dei numeri, nel 2003 vi erano 44.000 psicologi, mentre, a tutto oggi si parla di 60.000 soggetti. Alcune problematiche riguardano anche la legge n. 248 del 2006 che ha permesso la liberalizzazione della pubblicità professionale che non era permessa dalla normativa previgente, a causa della quale si potrebbero verificare cambiamenti significativi all'interno della categoria professionale.

La variabilità e l'eterogeneità della categoria, inoltre, determina la richiesta di prosecuzione dell'attività di monitoraggio anche per il 2007.

L'Avvocato Claudio Berliri prende, poi, la parola affermando di non avere nulla in contrario a che tutte le attività professionali vengano ulteriormente monitorate. Peraltro, si dovrebbe fare una distinzione tra quegli studi che per loro natura debbono essere monitorati perché sono stati modificati e ancora non si è avuto modo di testarli sulla realtà del settore – che sono quelli per i quali l'Agenzia aveva già espresso parere favorevole ad una proroga del monitoraggio – e gli altri studi, i quali, invece, sarebbero andati bene se non fosse intervenuto il decreto Bersani che ha modificato drasticamente la situazione di moltissime, se non tutte, le professioni.

Gli effetti del decreto Bersani si avranno per il periodo d'imposta 2007, non per il 2006 e, quindi, si potranno verificare con le dichiarazioni dei redditi che verranno presentate nel 2008 e che potranno essere elaborate, nella migliore delle ipotesi, agli inizi del 2009.

Se, quindi, questo è il motivo della richiesta di proroga del monitoraggio, allora sarà necessario monitorare per tre anni e non per uno soltanto perché certamente per il 2006, il decreto Bersani è assolutamente irrilevante. Pertanto, se si deve chiedere per tutti gli studi di settore una

proroga, si deve tenere ben distinta la situazione di quelle professioni per le quali lo studio è in evoluzione, da quelle per le quali l'eventuale inattendibilità potrebbe derivare dal citato decreto Bersani. Per queste ultime, sarebbe necessario far intervenire gli osservatori provinciali (o regionali), affinché prendano in considerazione tutte le situazioni professionali, al fine di verificare quali sono effettivamente gli effetti di queste modifiche.

Alla conclusione del dibattito, prende la parola il dottor BRUNELLO che, dopo aver ringraziato gli intervenuti, propone una breve sintesi delle osservazioni proposte.

Innanzitutto, ricorda ai presenti che compito della Commissione è quello di assumere una deliberazione su un parere che viene mandato alla Agenzia delle Entrate, la quale dovrà poi sottoporlo al Ministro per la firma del relativo decreto ministeriale.

Trattando del contenuto degli interventi, sottolinea come gli stessi, nella maggior parte dei casi, facciano riferimento alle novità introdotte dal decreto Bersani, evidenzia che lo stesso diventerà operativo dal 2007, quindi, per il 2006, che è l'anno di cui si sta parlando, non ha avuto influenza. Si tratta di un passaggio importante.

L'altro passaggio importante, secondo il dottor Brunello, è che in realtà questi problemi sono ormai riscontrati e riscontrabili anche nel mondo delle imprese. Si parla, infatti, di un problema di tariffe per le professioni, mentre nel mondo delle imprese si ha un problema di prezzi delle materie prime. Per fare un esempio, il rame è quadruplicato in termini di prezzo nel corso del 2006, l'acciaio è raddoppiato nel corso del 2005-2006 e questo ha avuto conseguenze devastanti in alcune attività perché non sempre si è riusciti a trasferire gli aumenti di prezzi delle materie prime a valle, in aumenti di prezzi al consumatore finale. Queste situazioni hanno comportato una drastica erosione dei margini, che è lo stesso fenomeno che stanno scoprendo anche le professioni. Si affaccia prepotentemente, ma del resto per certi aspetti in alcune professioni già era presente, il problema della crisi del mercato e, quindi, della competizione. Questo fattore, però, viene colto dallo studio di settore come è sempre stato colto nelle altre attività.

Il problema reale per le attività professionali, evidenziato anche in questa sede, è quello relativo al criterio di cassa, che in realtà, pone delle obiettive difficoltà in fase di applicazione. Tant'è che la SOSE ha in cantiere il proseguimento dei lavori in questa direzione, avendo già modificato – e questo è un altro elemento importante – in termini di studio, l'ambito della valutazione delle attività professionali. Gli studi, infatti, sono stati notevolmente cambiati nel corso del 2006, soprattutto laddove il principio di cassa effettivamente incide.

La prossima mossa, sarà quella di integrare questa analisi con il problema della pluriannualità e, quindi, in qualche modo di cercare di introdurre una metodologia di valutazione che riesca a considerare l'andamento dell'attività su un periodo più lungo, per andare a definire se un soggetto sia congruo o non congruo, attraverso una valutazione complessiva pluriennale.

Tale metodologia, altresì, che non si tradurrebbe nella vecchia norma del "due su tre", che non risolveva comunque i problemi evidenziati, bensì di una metodologia di approccio totalmente innovativa che potrebbe essere riconosciuta direttamente nel decreto di approvazione dello studio. Tale innovazione, che non è possibile applicare per il periodo d'imposta 2006, verrà applicata già nel 2007, per cui anche questi studi andranno in applicazione definitiva.

Il dottor Brunello auspica, infatti, che la vicenda del monitoraggio si vada così a concludere. Illustra come ci siano delle situazioni e dei settori, nei quali effettivamente si evidenzia l'esigenza di continuare nel monitoraggio, dal momento che non è stato completato un prodotto che consenta di dare tranquillità ai soggetti che appartengono a quegli studi quando viene presa in considerazione la loro situazione.

Diversamente, per altri settori questo problema non sussiste, tant'è che la SO.SE. non è intervenuta in maniera significativa nella funzione di calcolo e nella valutazione dello studio, ma soltanto sull'adeguamento, mentre le funzioni sono rimaste le stesse.

Ritiene, quindi, che, come anche ha fatto rilevare il Dottor Marini, le due posizioni citate debbano essere considerate in maniera diversa.

Chiede, pertanto, a tutti i presenti di fare un grande atto di responsabilità anche in considerazione del fatto che i pareri esposti in sede di Commissione sono sempre confluiti nella circolare per l'applicazione degli studi di settore. La Commissione, infatti, ha sempre cercato di operare facendo riferimento, nel modo più obiettivo possibile al collegamento tra studio, rappresentatività dello stesso e settore di riferimento.

Per queste motivazioni, per il 2006 è importante dare un segnale forte, mantenendo il monitoraggio laddove ci siano delle ragioni effettive che ne richiedano la continuazione. Ragioni che sono state evidenziate. A prescindere dagli input che arrivano dai vari ordini professionali, federazioni e quant'altro, si deve tener conto dell'esigenza che la Commissione mantenga una posizione di assoluta responsabilità e quindi anche di fondatezza dei propri pareri.

A questo punto, propone di votare in modo che una parte degli studi, come indicati dal dottor Marini, siano approvati in maniera definitiva, seppur con un'attenzione particolare, ovvero la c.d. "osservazione". Tali studi sono:

SK29U, SK30, TK01U, TK08U, TK10U, TK16U, TK19U, TK20U, TK22U, TK56U, UK21U.

Gli studi, invece, per i quali si propone il mantenimento del monitoraggio per un ulteriore anno sono:

TK02U, TK06U, TK17U, TK23U, TK24U, TK25U, UK03U, UK04U, UK05U, UK18U.

Rimangono, infine, "sperimentali" gli studi:

SK26U, SK27U, SK28U.

Si procede alla votazione e la proposta viene approvata con cinque astensioni (tra cui quella del dott. Monteleone, rappresentante del Consiglio Nazionale del Notariato).

A questo punto prende la parola il dottor Andrea Trevisani della Confartigianato che relaziona sulla situazione in cui si trovano le imprese che esercitano le attività nei confronti delle quali è stato effettuato un cd. "monitoraggio" dell'andamento economico o si trovano in applicazione monitorata.

Hanno formato oggetto di analisi più approfondita gli studi di settore del TAC, e alcuni studi che hanno coinvolto altre produzioni tipiche del made in Italy, come l'occhialeria e la ceramica artistica. Per quanto riguarda le attività degli studi del TAC, lo studio TD14U, che riguarda la tessitura di filati, continua a presentare una forte criticità per via della forte concorrenza che proviene dai paesi asiatici, e anche dell'Est Europeo e della Cina.

Il settore continua a essere interessato oltre che da forte criticità, anche da una ristrutturazione al proprio interno. Il numero delle imprese nel periodo 2001/2005 risulta notevolmente diminuito, i ricavi si stanno contraendo e così pure il margine operativo.

Viene proposto di mantenere l'applicazione monitorata anche per il periodo d'imposta 2006, fermo restando che tutti gli studi di settore del TAC verranno sottoposti immediatamente a revisione.

Vengono presi in esame altri studi dell'area Tac, il TD06U, che riguarda la fabbricazione dei ricami - sono circa un migliaio le imprese che sono interessate da questo studio. Anche qui vi è una forte concorrenza da parte dei paesi dell'Est, soprattutto dalla Romania.

Sembra però che il periodo di grave difficoltà che aveva giustificato l'applicazione monitorata per lo studio dei ricami per il periodo d'imposta 2004 e 2005, sia sostanzialmente superata, e che quindi si possa procedere all'approvazione definitiva. Viene infatti proposto dalla sottocommissione per il monitoraggio, di approvare lo studio di settore TD06U in via definitiva dal periodo d'imposta 2006, anche a seguito dell'analisi dei dati che riguardano il numero dell'imprese, l'ammontare dei ricavi, il margine operativo lordo.

Lo studio di settore TD07A, che riguarda la fabbricazione di articoli di calzetteria, ha visto una cresciuta concorrenzialità dei paesi dell'Est Europeo e dell'Asia, ed è stato caratterizzato dal peso preponderante delle materie prime che ha inciso notevolmente sui margini di guadagno, e dall'aumento del costo del personale.

Lo scenario che viene prospettato, anche da primari istituti che hanno osservato i risultati economici dei settori che concernono il Tac, fanno registrare una stagnazione fino alla fine del

2008, e i dati in possesso della banca dati SOSE - quindi i dati globali di tutte le imprese che hanno applicato questo studio in settore - continuano a dimostrare il persistere delle difficoltà da parte delle imprese del settore.

La Commissione degli esperti chiede di continuare a concedere il monitoraggio anche per il 2006, fermo restando che, dal 2007, anche questo studio di settore dovrà andare in revisione.

Prosegue il dr. Trevisani affermando che fino ad ora i correttivi che sono stati introdotti sembrano insufficienti per riuscire a cogliere gli elementi di crisi che hanno interessato questi settori. Così pure il TD07B, che riguarda la produzione di maglieria, subisce una forte concorrenza dei paesi del Sud Est Asiatico – che ha determinato una diminuzione del numero delle imprese nel quinquennio 2001/2005, unitamente alla diminuzione dei ricavi e del margine operativo lordo.

Anche per questo studio molto probabilmente gli accorgimenti che sono stati introdotti non appaiono congrui per cogliere gli elementi di crisi, e quindi la commissione propone di mantenere l'applicazione monitorata sul 2006 e di sottoporlo a revisione immediata per il periodo d'imposta 2007.

Lo studio di settore TD08U, relativo al settore calzaturiero, subisce la grave concorrenza soprattutto dalla Cina.

Anche qui la banca dati degli studi di settore conferma un trend negativo, per quanto riguarda il numero delle imprese, i ricavi e il margine operativo lordo sempre negativo su tutto il quinquennio. Viene proposto dalla commissione degli esperti di proseguire l'applicazione monitorata per il 2006 e di revisionarlo immediatamente per il 2007.

Lo studio di settore TD10U, Produzione e Confezionamento di Biancheria da letto, che fa sempre parte del Tac, presenta una situazione che, anche sulla base della banca dati della SOSE, sembra migliorare nel numero delle imprese, che non è più in flessione ma anzi nel quinquennio tende a stabilizzarsi se non ad aumentare di poco. Inoltre i ricavi nel quinquennio presentano un trend altalenante, e in alcuni anni aumentano.

Il perdurare della crisi sembra quindi volgere al termine, anche sulla base dei dati che sono in possesso della banca dati SOSE.

Lo studio di settore TD13U, Finissaggio dei tessili, fino al periodo d'imposta 2005 non era in applicazione monitorata.

Anche in questo settore è in corso una forte ristrutturazione.

Nei distretti di Como, Prato, Varese, Milano, Vercelli e Novara, Biella e Bergamo, si sta manifestando una certa sofferenza per quanto riguarda il calo del numero delle imprese, per l'ammontare dei ricavi, e per il margine operativo lordo che sta scendendo di un 10%.

La proposta della Commissione è quella di approvare lo studio in applicazione monitorata, rimettendolo immediatamente in evoluzione per il 2007.

Per lo studio di settore TD21U, che riguarda la fabbricazione di occhiali, nelle diverse attività di ideazione, progettazione e, fabbricazione, nonché la componentistica, dai dati in possesso della SOSE e anche dalle previsioni che sono state fornite dalla rete degli esperti di cui la SOSE si avvale, sembra che il momento di maggior crisi sia superato.

Le imprese si sono ricollocate, hanno trovato anche settori di nicchia, il numero delle imprese dal 2005 è aumentato di un 3,1%. Anche i ricavi aumentano, e così pure il margine operativo lordo, che negli anni precedenti aveva dimostrato una flessione, sta aumentando di un 14%, con risultati particolarmente incoraggianti per il settore. Quindi la commissione propone l'applicazione definitiva dello studio.

Studio di settore TD33U: produzione e lavorazione di metalli preziosi e oggetti di gioielleria e oreficeria. Qui coesistono all'interno del settore due aree: una, di aziende che offrono prodotti di Design, e l'altra di aziende invece con prodotti di fascia media che continuano a soffrire una crisi molto forte. Le prospettive del settore, anche supportate dalla rete degli esperti, tendono a dimostrare timidi segnali di ripresa, concentrati sulle imprese di fascia alta. Le imprese che producono tipicamente il catename, invece, quindi prodotti di fascia bassa, continuano a dimostrare

un forte criticità. La banca dati SOSE tende a confermare questo trend negativo per quanto riguarda il numero delle imprese e il margine operativo lordo.

Quindi la commissione degli esperti propone di continuare l'applicazione monitorata di questo studio di settore anche per il 2006.

Sono stati inoltre esaminati dalla commissione alcuni studi che erano stati posti sotto osservazione. Per lo studio TD18U, ceramica e terracotta, si è osservato che il settore si compone fondamentalmente di tre diverse modalità operative, ma soprattutto di tre profili di operatori: i produttori di ceramiche per usi domestici e ornamentali, i produttori di piastrelle e quelli di laterizi.

Gli ultimi due settori, la produzione di piastrelle e laterizi, non presentano criticità, anzi negli ultimi anni hanno dimostrato una notevole vitalità. La vera crisi che ha riguardato questo studio di settore, ha coinvolto soprattutto la ceramica artistica, cioè la produzione di ceramiche per usi domestici e ornamentali.

Pertanto la Commissione propone di inserire le dovute attenzioni nella circolare annuale sugli studi di settore, distinguendo bene i soggetti che operano all'interno di questo settore, e di mettere in evoluzione anticipata per il 2007 questo studio di settore per le criticità che presenta il settore della ceramica artistica.

Sono stati analizzati anche i risultati dell'osservazione degli studi della meccanica, (studi TD20U e TD32U), per i quali si sta verificando, almeno da un biennio, un incremento rilevante del costo delle materie prime, in particolare per il costo dell'acciaio, che non è stato possibile trasferire integralmente sui prezzi di vendita.

Viene proposto di continuare ad inserire un correttivo che prevede la sterilizzazione di una parte del costo del venduto per mantenere in equilibrio lo studio. Era già stato fatto sul 2005 e si chiede di introdurlo anche per il 2006, aggiornando l'andamento dei prezzi delle materie prime.

In sintesi, la proposta della Commissione degli esperti sugli studi delle manifatture è la seguente:

Studio TD06U, fabbricazione di ricami, era in applicazione monitorata, dal 2006 approvato in via definitiva, e sottoposto immediatamente a revisione per il 2007;

Studio TD07A, fabbricazione di articoli di calzetteria, era in applicazione monitorata, viene proposto di continuare l'applicazione monitorata per il 2006 e di sottoporlo immediatamente a revisione per il 2007;

Studio TD07B, confezione di capi di abbigliamento, era in applicazione monitorata, viene proposto di continuare l'applicazione monitorata per il 2006 e di sottoporlo immediatamente a revisione per il 2007;

Studio TD08U, fabbricazione di calzature, era in applicazione monitorata, viene proposto di continuare l'applicazione monitorata per il 2006 e di sottoporlo immediatamente a revisione per il 2007;

Studio TD10B, confezionamento di biancheria da letto, era in applicazione monitorata, dal 2006 approvato in via definitiva, e sottoposto immediatamente a revisione per il 2007;

Studio TD13U, finissaggio dei tessili, era in applicazione ordinaria, viene proposta l'applicazione monitorata per il 2006 e l'immediata revisione per il 2007;

Studio TD14U, tessitura di filati, era in applicazione monitorata, viene proposta l'applicazione monitorata per il 2006 e l'immediata revisione per il 2007;

Studio TD21U, fabbricazione di occhiali, era in applicazione monitorata per il 2005, viene proposto di terminare l'applicazione monitorata dal 2006, senza necessità di prevederne la revisione anticipata;

Studio TD33U, produzione di metalli preziosi, orafi, era applicazione monitorata dal 2005 e per le criticità persistenti, viene proposto di continuare a concedere l'applicazione monitorata anche per il 2006;

Studio TD18U, fabbricazione di prodotti in ceramica, in osservazione monitorata, viene proposto di continuare l'osservazione anche sul 2006 ma di anticiparne la revisione al 2007, per via delle criticità che sono state mostrate dalla ceramica artistica. Le attività relative alla produzione di

laterizi e piastrelle stanno registrando un trend positivo, mentre le imprese specializzate nella ceramica ornamentale e artistica, localizzate, in particolare, nei distretti di Deruta e Gubbio, risentono maggiormente di un andamento economico sfavorevole

Per quanto riguarda gli studi del legno, il TD09A e TD09B, erano già in osservazione monitorata, e viene proposto di continuarne l'osservazione monitorata anche se non sono intervenute istanze da parte delle associazioni di categorie tese a dimostrarne particolari criticità nell'applicazione. E' stato sottolineato come ci sia stata una ripresa del settore, evidenziata, in particolare, per le lavorazioni svolte in conto proprio rispetto invece a quelle effettuate in conto terzi, per le quali sembra ancora permanere una situazione di difficoltà.

Studio TD28U, che riguarda la produzione del vetro piano, era in osservazione monitorata e si propone di continuare con l'osservazione monitorata.

Per quanto riguarda la filiera della meccanica, il TD20U ed il TD32U, si sottolinea necessità di introdurre e rafforzare il correttivo relativo al costo del venduto, perché la materia prima è notevolmente aumentata, come il rame, o l'acciaio, il cui prezzo non è stato possibile trasferire integralmente sui prezzi di vendita.

Da ultimo viene proposto di mantenere in osservazione monitorata lo studio TD35U, che concerne le tipografie e gli editori in generale, anche se non sono intervenute segnalazioni di particolari criticità.

La Commissione mette in votazione la relazione del dr. Andrea Trevisani, ringraziandolo anche del lavoro svolto.

Il dr. Trevisani si astiene su due studi :TD10 e TD21, mentre sugli altri vota a favore. Elisabetta Frontini si astiene su tutto a regime. Quindi viene approvata la relazione sugli studi delle manifatture.

Interviene quindi il Dottor Luigi Magistro, direttore aggiunto della Direzione Centrale Accertamento, il quale riferisce in merito al tema degli Osservatori regionali . Egli sottolinea che con la creazione degli Osservatori regionali si vuole rafforzare considerevolmente le funzioni degli Osservatori. L'importanza di questa scelta, che non è esclusivamente quella, come fino ad ora è stato, di utilizzare l'osservatorio affinché determinate informazioni risalgano dal down verso il top, che è ai fini della elaborazione degli studi la SOSE, ma anche e, soprattutto, affinché l'applicazione degli studi sul territorio avvenga nel modo migliore possibile, dunque in sede accertativa, avvenga in modo ragionevole, perché si è consapevoli, ed il fenomeno del monitoraggio, della sperimentality ne è la prima dimostrazione, che esistono delle situazioni particolari che possono incidere sulla efficace applicazione dello strumento, che giustamente preoccupano i contribuenti di ciascun settore e di cui l'agenzia deve tenere conto. Proprio attraverso gli osservatori, sul territorio si può avere immediatezza di percezione di situazioni particolari che sarà giusto affluiscono a chi elabora ma sarà molto importante vengano messe a disposizione degli uffici fiscali che applicano gli studi. Mi riferisco anche a tutto ciò che abbiamo finora approvato ed in particolare ad esempio al caso di studi che dal monitoraggio vanno finalmente, perché queste figure di monitoraggio e di sperimentality mi sono sempre apparse un po' spurie rispetto a quella che è la funzione principale di questo strumento sia per il fisco che per i contribuenti. Cioè ci vuole un po' di chiarezza da questo punto di vista. Con riferimento a ciò che passa in definitivo ho percepito delle, ben comprensibili, preoccupazioni ma proprio, diciamo, fattore che potrà, dovrà rendere queste preoccupazioni non reali proprio quello che anche da parte dell'Agenzia ci dovrà essere una applicazione ragionata. Chiaro, sappiamo benissimo che ci possono essere delle situazioni particolari a livello locale che, ove conosciute, l'Agenzia ha il dovere di valutare e considerare. Fermo restando il dare le direttive del caso a livello specifico e locale.

A questo punto, il dottor Brunello mette in approvazione l'elenco degli studi che saranno sottoposti ad evoluzione a decorrere dall'anno d'imposta 2007. Si procede alla votazione degli studi che viene approvata con la sola astensione della dottoressa Frontini, rappresentante della Confapi.

2. Considerazioni relative al settore delle manifatture

Relazione sullo studio di settore TD05U

- Codici attività:** **15.11.0 –Produzione di carne, non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi);**
15.12.0 – Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione;
15.13.0 – Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne.

Lo studio di settore TD05U, costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SD05U, entrato in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2002.

Alle riunioni organizzate per presentare il prototipo dello studio sono intervenuti i rappresentanti delle seguenti Associazioni di categoria:

ASSICA;
C.N.A.;
Confartigiano;
Confartigianato Alimentazione.

Successivamente ai lavori di verbalizzazione, sono pervenute le osservazioni della Confartigianato Alimentazione nelle quali si evidenzia la possibilità che si verifichino situazioni di non coerenza, relativamente all'indice del valore aggiunto per addetto, per le imprese che esternalizzano alcune fasi del processo di trasformazione.

La CONFARTIGIANATO conclude le osservazioni riservandosi la possibilità di segnalare nel futuro eventuali criticità che si dovessero verificare in sede di applicazione dello studio e di richiedere la revisione anticipata dello studio stesso.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole.

Relazione sullo studio di settore TD11U

- Codici attività:** **15.41.1 Produzione di olio di oliva grezzo;**
15.41.2 Produzione di oli grezzi da semi oleosi;
15.42.1 Produzione di olio di oliva raffinato;
15.42.2 Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati

Lo studio di settore TD11U costituisce l'evoluzione del precedente studio SD11U, validato dalla Commissione degli esperti nella seduta del 6 novembre 2002, ed entrato in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2002.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate specifiche osservazioni.

L'ASSITOL ha segnalato che lo studio non dovrebbe applicarsi alle aziende estrattrici dell'olio dalle sanse, in quanto le stesse non risultano rappresentate dal modello statistico in considerazione della loro bassa numerosità.

L'Associazione Italiana Frantoiani Oleari, ha espresso un sostanziale parere favorevole sullo studio TD11U, sottolineando peraltro che devono essere tenute in considerazione alcune specificità del settore oleario, come l'andamento delle produzioni olivicole, che possono subire forti oscillazioni quantitative, nonché l'andamento dei prezzi sui mercati nazionali ed esteri.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dall'ASSITOL, l'Agenzia sottolinea che l'applicazione dello studio di settore TD11U coinvolge anche un limitatissimo gruppo di imprese che svolge esclusivamente l'attività di estrazione dell'olio dalle sanse.

Queste ultime, pur essendo interessate dallo studio, non sono state individuate da un apposito cluster, in quanto il loro ridotto numero non presenta una significatività statistica necessaria per definire un gruppo omogeneo di imprese con medesime caratteristiche.

Pertanto, l'Agenzia richiamerà l'attenzione degli Uffici locali, in sede di predisposizione della circolare annuale, affinché nello svolgimento dell'attività accertatrice tengano in considerazione che le imprese che svolgono l'attività di estrazione dell'olio dalle sanse possono presentare ricavi inferiori rispetto a quelli risultanti dall'applicazione dello studio TD11U, e potranno dimostrare, quindi, in sede di contraddittorio con l'Ufficio locale, che le eventuali situazioni di non congruità possono ritenersi in tutto o in parte giustificate dalla mancanza di un apposito cluster di riferimento.

Relazione sullo studio di settore TD13U

Codice attività: 17.30.0 – Finissaggio dei tessuti.

Lo studio di settore TD13U costituisce l'evoluzione del precedente studio SD13U, entrato in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2002.

Per lo studio in esame non sono stati espressi pareri sostanzialmente favorevoli e sono state formulate specifiche osservazioni e richieste.

La CNA Federmoda, l'Unione Industriale Pratese e la SMI-ATI Federazione Imprese Tessili e Moda Italiane, con note del 29 e 30 novembre 2006, hanno espresso analoghe considerazioni in ordine alla capacità del prototipo di rappresentare la realtà economica cui si riferisce, ed in particolare hanno sottolineato quanto segue.

Lo studio TD13U interessa il settore del finissaggio dei tessuti, che sta attraversando un profondo processo di riorganizzazione causato dalla grave situazione di crisi che interessa da alcuni anni l'intero comparto tessile.

La rapida riduzione dei volumi di tessuti e filati oggetto di produzione in Italia, ha finito per creare anche nella nobilitazione un eccesso di offerta alla quale ha fatto seguito una contrazione rapida delle tariffe di lavorazione. Le tariffe medie di mercato sono attualmente, in valore assoluto, analoghe a quelle di 10 anni fa, a fronte di costi di produzione, come l'energia elettrica, il gas metano e la manodopera, che sono notevolmente aumentati.

Si è modificata anche la tipologia di produzione. Inoltre sempre più spesso vengono richieste produzioni di piccoli lotti che comportano costi energetici ed utilizzo di manodopera simili a quelli necessari per la produzione di grandi quantitativi.

Questi fenomeni, che hanno iniziato ad interessare la nobilitazione dal 2003, si stanno accentuando di anno in anno, con una progressione che non accenna ad arrestarsi.

Appare dunque difficile, proseguono le Associazioni, realizzare uno strumento statistico che, utilizzando dati acquisiti due anni prima rispetto al periodo d'imposta cui si applicherà lo studio, riesca a stimare con un adeguato livello di affidabilità i ricavi realizzati dalle singole imprese.

Per quanto riguarda la valutazione del prototipo, viene fatto rilevare che su un campione di 27 imprese valutate per gli esercizi 2004 e 2005, 18 imprese, pari a circa al 67% del totale, sono risultate non congrue.

Si tratta di risultati peggiori rispetto a quelli dello studio attualmente in vigore, che dimostra, seconda le Associazioni, l'incapacità del modello proposto di stimare in modo appropriato i ricavi del settore. Una possibile spiegazione di questo risultato potrebbe essere individuata nell'esclusione delle imprese in perdita dalla elaborazione degli studi di settore. E' emerso infatti,

nel corso delle due riunioni, che le imprese in perdita sono una percentuale che varia dal 20 al 25 %, a seconda dei cluster, ed il dato è probabilmente maggiore per le società di capitali.

Si tratta di un numero decisamente elevato che rende scarsamente rappresentativo il campione utilizzato per realizzare i gruppi omogenei di imprese, e per questo motivo le imprese in perdita dovrebbero entrare a far parte della base dati sulla quale vengono elaborati gli studi di settore.

Un altro aspetto critico dello studio sul quale le Associazioni richiamano l'attenzione, è la necessità di prendere in considerazione, nell'utilizzo del correttivo congiunturale, i consumi di gas metano, oltreché quelli di energia elettrica.

Per quanto riguarda il peso dei beni strumentali, inoltre, viene sottolineato che alcune imprese del settore si trovano a sottoutilizzare i propri impianti: i dati dell'analisi congiunturale semestrale elaborata dalla Camera di Commercio di Prato, evidenziano che il tasso medio di utilizzo degli impianti, nel settore della nobilitazione, è inferiore al 70% già da alcuni anni.

Viene chiesto, quindi, di prevedere la possibilità di un utilizzo parziale dei macchinari, nonché forme di abbattimento in caso di acquisti intervenuti in corso d'anno.

Inoltre le Associazioni chiedono all'Agenzia:

- qualora gli scarti, indipendentemente dalle ragioni, raggiungano percentuali elevate, di procedere ad una nuova acquisizione dei dati;
- di indicare sempre, nella nota metodologica, il numero delle imprese scartate per l'elaborazione dello studio.

Infine viene chiesto di tener conto dell'elemento "Territorialità" nell'elaborazione dello studio TD13U, in quanto coesistono distretti tessili che presentano strutture economiche decisamente diverse tra loro.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, le citate Associazioni, valutata anche l'alta percentuale di non congruità del campione di imprese utilizzato per verificare il prototipo, esprimono parere negativo alla validazione del prototipo dello studio TD13U, chiedendone infine la sospensione.

In via subordinata, e con l'unico intento di far recepire le richieste suddette all'Amministrazione finanziaria, propongono che la Commissione approvi lo studio TD13U concedendo "*l'applicazione monitorata*" per almeno un biennio, o comunque per lo stesso periodo del quale hanno usufruito o usufruiranno gli altri studi di settore rientranti nella cd. area "TAC" (tessile-abbigliamento-calzature).

L'Agenzia delle Entrate prende atto della grave situazione economica che colpisce le attività oggetto dello studio TD13U, e, in sede di predisposizione della circolare annuale per l'applicazione degli studi di settore, richiamerà l'attenzione degli Uffici locali, in sede di attuazione dell'attività di accertamento, sulle circostanze rappresentate dalle associazioni in merito alla difficile congiuntura economica che sta attraversando il settore.

Inoltre, l'Agenzia richiamerà l'attenzione degli uffici locali sull'eventualità che, in sede di contraddittorio, il contribuente, nel caso in cui non si sia adeguato ai risultati dello studio di settore, potrà giustificare per quali motivi abbia ritenuto di adeguarsi ad un livello di ricavi inferiori a quello puntuale di riferimento, e chiedere all'ufficio accertatore di tener conto delle circostanze di crisi economica del settore sopra richiamate che possono dar luogo a possibili anomalie, anche ai fini della stima della congruità.

Per rispondere alle principali note di critica avanzate dalle Associazioni professionali, l'Agenzia delle entrate sottolinea che per garantire un puntuale riscontro delle modifiche strutturali e della crisi economica che da qualche anno interessano il comparto tessile, ha elaborato una nuova versione evoluta dello studio di settore SD13U in grado di cogliere la situazione economica in cui si sono venute a trovare le imprese che esercitano attività rientranti in tale settore.

Al riguardo, già a decorrere dai periodi di imposta precedenti, erano stati posti in essere alcuni interventi diretti a rendere più flessibili i nuovi studi di settore attinenti al valore dei beni strumentali, al grado del loro utilizzo, al consumo di energia elettrica, all'apporto del personale non dipendente ed, infine, alle giornate di sospensione dal lavoro per il personale dipendente.

In particolare, per ciò che riguarda le osservazioni presentate dalle Associazioni sopra indicate, l'Agenzia richiama l'attenzione sul fatto che, nella circolare n. 32 del 21 giugno 2005, aveva precisato che per il vecchio studio SD13U, in vigore fino al periodo d'imposta 2005, la Commissione degli Esperti, nella seduta del 16 febbraio 2005, su richiesta delle Associazioni, aveva chiesto di introdurre il correttivo congiunturale utilizzato per gli studi di settore della TAC.

A seguito di tale richiesta, già con effetto dal periodo d'imposta 2004, allo studio SD13U è stato introdotto il medesimo correttivo congiunturale applicato agli studi di settore della TAC, che incide sulla funzione di ricavo.

Si ricorda che nello studio SD13U, tra le variabili di stock che erano entrate nel correttivo, oltretutto il valore dei beni strumentali e le superfici di produzione, sono utilizzate anche quelle relative al numero dei collaboratori familiari e ai soci con occupazione prevalente nell'impresa.

L'introduzione del correttivo congiunturale ha, fra l'altro, consentito di attenuare il problema connesso al fatto che le variabili di stock (valore dei beni strumentali, numero di collaboratori familiari, soci con occupazione prevalente) per loro natura potessero essere considerate "statiche" rispetto agli andamenti congiunturali.

L'impresa può accedere al correttivo tutte le volte in cui i consumi di energia elettrica ed i ricavi diminuiscono, contemporaneamente, nell'anno di applicazione dello studio rispetto all'anno cui fanno riferimento i dati utilizzati per la costruzione del modello.

Il correttivo, che viene calcolato come rapporto tra i consumi di energia elettrica dell'anno di applicazione e quelli dell'anno base, permette di cogliere il posizionamento della singola impresa nell'effettivo contesto congiunturale di riferimento, e trova applicazione, quindi, come fattore moltiplicativo delle variabili di stock della funzione di ricavo (il valore dei beni strumentali, le superfici di produzione).

I risultati osservati, ora, relativi all'applicazione del predetto correttivo, ne hanno dimostrato l'idoneità a cogliere alcune particolari situazioni di crisi dei settori interessati.

Pertanto, a parere della scrivente, gli studi di settore che sono stati oggetto di recente revisione, come il TD13U, grazie anche agli interventi introdotti, sono ora in grado di cogliere ancor più adeguatamente lo stato di difficoltà in cui si è venuto a trovare il sistema delle piccole e medie imprese.

Inoltre, per quanto riguarda il segnalato problema legato al peso dei beni strumentali nella funzione di ricavo, si precisa quanto segue.

Nel settore delle manifatture il valore dei beni strumentali ha sempre assunto un peso notevole nella funzione di ricavo.

Per tener presente questo fattore, è stato costruito un indicatore capace di misurare il diverso grado di utilizzo della capacità produttiva degli impianti, che è stato utilizzato anche nell'elaborazione dello studio TD13U.

Tale indicatore, calcolato come rapporto tra i consumi di energia elettrica ed il valore dei beni strumentali, consente di ponderare l'effetto della variabile "valore dei beni strumentali" nella stima dei ricavi, in funzione del grado di utilizzo del bene stesso. In questo modo, ad esempio, le imprese che dispongono di una dotazione strumentale sottoutilizzata, se presentano un basso valore dell'indicatore, avranno un peso ridotto della variabile "valore dei beni strumentali". Al contrario, le imprese che presentano un più elevato grado di utilizzo della capacità produttiva degli impianti, avranno un contributo più rilevante del "valore dei beni strumentali" nella determinazione del ricavo stimato.

Per quanto riguarda invece gli aspetti dell'attività di accertamento, nelle circolari nn. 110/E del 21 maggio 1999, 121/E dell'8 giugno 2000, 39/E del 17 luglio 2003 e 27/E del 18 giugno 2004,

era già stata segnalata agli uffici locali dell’Agenzia la necessità di valutare “l’effettivo utilizzo” dei macchinari, anche sulla base dei consumi inerenti ai predetti beni.

In particolare si richiamavano gli Uffici sulla valutazione dell’età e del livello di obsolescenza dei macchinari: tener conto esclusivamente del valore a costo storico degli stessi potrebbe in alcuni casi non essere indicativo del loro effettivo grado di efficienza e apporto produttivo.

Tale situazione potrebbe generare, per molte imprese, risultati di incoerenza rispetto agli indicatori economici utilizzati. In tali circostanze i contribuenti, nella fase di contraddittorio con gli uffici dell’Agenzia, potranno dimostrare che eventuali anomalie riscontrate, rispetto ai risultati dell’applicazione dello studio, ai fini della stima della congruità dei ricavi, nonché agli indicatori di coerenza, potrebbero essere riconducibili al “particolare” utilizzo dei beni strumentali nel proprio processo produttivo.

L’Agenzia si impegna pertanto a richiamare nuovamente l’attenzione degli Uffici, nello svolgimento dell’attività accertatrice, sulla “rigorosa applicazione” delle direttive già impartite con le citate circolari, direttive che verranno riprese e ampiamente diffuse in sede di predisposizione della circolare annuale sugli studi di settore.

Sulla richiesta di tener conto dell’elemento della “territorialità” nel nuovo studio TD13U, l’Agenzia precisa che è stata valutata attentamente la possibilità di utilizzare la variabile della territorialità, cercando di introdurla nella funzione di ricavo dei singoli cluster.

Dall’analisi effettuata in sede di costruzione della funzione di ricavo del modello statistico, le differenze territoriali non sono risultate statisticamente significative nella individuazione dei gruppi omogenei.

Infine, per quanto riguarda la richiesta avanzata dalle Associazioni professionali di estendere l’applicazione monitorata allo studio di settore TD13U, in considerazione delle difficoltà economiche in cui versa il settore, l’Agenzia si rimetteva alle determinazioni della Commissione degli Esperti per l’eventuale concessione delle particolari modalità di accertamento.

Infine, tenuto conto delle problematiche rappresentate dalle Associazioni professionali di categoria, e della difficile situazione economica in cui versa ancora il comparto dell’area cd. TAC, nel quale rientra anche lo studio TD13U, nonché delle richieste pervenute, si rimandava alle determinazioni della Commissione degli esperti per quanto riguarda il relativo parere.

Relazione sullo studio di settore TD15U

**Codici attività: 15.51.1 Trattamento igienico del latte;
15.51.2 Produzione dei derivati del latte**

Lo studio di settore TD15U costituisce l’evoluzione del precedente studio SD15U, validato dalla Commissione degli esperti nella seduta del 6 novembre 2002 ed entrato in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2002.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate specifiche osservazioni.

Con note del 24 ottobre e del 27 ottobre 2006, la CONFARTIGIANATO Caseari e l’ASSOLATTE – Associazione Italiana Lattiero Casearia, hanno segnalato che possono verificarsi alcune situazioni di non congruità in particolare per quelle imprese che cedono i propri prodotti alla grande distribuzione organizzata che, disponendo di un forte potere contrattuale, impone condizioni particolarmente onerose alle aziende fornitrici, sia per ciò che riguarda i tempi lunghissimi di pagamento, sia per i prezzi praticati che risultano particolarmente bassi.

In particolare la CONFARTIGIANATO Caseari ha peraltro concluso le sue osservazioni esprimendo un sostanziale parere favorevole sullo studio TD15U.

In merito alle osservazioni presentate dalle associazioni professionali ASSOLATTE e CONFARTIGIANATO, l'Agenzia fa presente che, dall'analisi degli esempi forniti dalle stesse Associazioni e valutati nel corso delle riunioni di presentazione del prototipo, nonché dall'esame dei dati comunicati ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2004, che hanno costituito la base dati utilizzata per l'evoluzione dello studio, non sono emerse particolari situazioni di "non congruità" per le imprese del settore che cedono prevalentemente i loro prodotti alla grande distribuzione, le quali manifestano una percentuale di non congruità, rispetto ai risultati dello studio, sostanzialmente in linea con il resto delle imprese.

Relazione sullo studio di settore TD17U

Codici attività: **25.13.0 Fabbricazione di altri prodotti in gomma;**
25.21.0 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche;
25.22.0 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche;
25.23.0 Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia;
25.24.0 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche.

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore TD17U.

Lo studio di settore TD17U costituisce un'evoluzione del precedente studio SD17U, in vigore dal periodo d'imposta 2002.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria: CNA; CNA Modena; Confartigianato – Gomma e Plastica.

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale capacità dello studio TD17U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

La Confartigianato Chimica/Gomma/Plastica, con nota n. 1320 del 18 dicembre 2006, ha espresso, in merito allo studio di settore TD17U, un parere solo parzialmente positivo e ha formulato le seguenti osservazioni:

"...l'analisi dei dati, esaminati a campione sui nuovi modelli per le annualità 2004, 2005 e 2006, presentano un elevato numero di imprese non congrue. A ciò dobbiamo aggiungere la crisi del settore dovuta alla concorrenza sempre più insidiosa dei paesi emergenti, ed in particolare della Cina, che incide pesantemente sulla competitività delle imprese. ...".

In considerazione di quanto rappresentato, la Confartigianato ha richiesto di effettuare alcuni interventi nel prototipo dello studio, ed in particolare:

- ❖ di introdurre un indicatore del grado di penetrazione della concorrenza cinese che faccia riferimento alle importazioni, al numero delle imprese cinesi presenti sul territorio e alla durata del ciclo di vita di quest'ultime;
- ❖ di applicare un "correttivo congiunturale" che tenga conto della riduzione dei consumi energetici, o di un indicatore che stimi l'aumento dei prezzi della materia prima o i maggiori costi che derivano dalla acquisizione di beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, correggendo così l'apporto **di essi nella funzione di ricavo**;
- ❖ da ultimo, l'Associazione chiede di considerare comunque congrue tutte le aziende che risultino comprese nell'intervallo di confidenza. Ritiene inoltre indispensabile monitorare in tempi brevi i risultati che deriveranno dall'osservazione dell'andamento del settore dello studio TD17U e si riserva, eventualmente, di chiedere una revisione immediata qualora dovessero sussistere ancora elementi di crisi del settore.

La C.N.A. Produzione, con nota n. 75/06/GG/mgc del 22 dicembre 2006, ha espresso, in merito al prototipo dello studio TD17U, un parere positivo, senza evidenziare ulteriori osservazioni e/o rilievi.

Con successiva nota n. 08/07/GG/mgc del 31 gennaio 2007, la C.N.A. si è conformata a quanto già espresso dalla Confartigianato, con la citata nota n. 1320, relativamente alla concorrenza subita dal settore ad opera della Cina, alla necessità di prevedere un correttivo congiunturale, o un correttivo che tenga conto dell'aumento dei costi delle materie prime o dell'acquisto di nuovi beni strumentali.

L'Associazione chiede, infine, di monitorare i risultati dell'applicazione dello studio già a decorrere dalla prossima dichiarazione dei redditi.

Per ciò che attiene alle considerazioni della Confartigianato, l'Agenzia delle Entrate prende atto della situazione economica che caratterizza le attività oggetto dello studio TD17U, e, in sede di predisposizione della circolare annuale per l'applicazione degli studi di settore, richiamerà l'attenzione degli Uffici locali, nello svolgimento della attività accertatrice, sulle circostanze rappresentate dall'Associazione in merito alla difficile congiuntura economica che sta attraversando il settore e sulla possibilità che, in sede di contraddittorio, il contribuente, nel caso in cui non si sia adeguato ai risultati dello studio di settore, potrà giustificare per quali motivi abbia ritenuto di dichiarare un livello di ricavi inferiore a quello di riferimento puntuale, chiedendo all'ufficio accertatore di tener conto delle circostanze che possono in qualche misura aver influenzato i risultati economici raggiunti.

Al proposito, la scrivente sottolinea che, nel corso delle riunioni di valutazione del prototipo, sono stati valutati 42 esempi, e solo una minoranza del campione è risultata non congrua (4 su 15).

Tenuto conto di quanto sopra, l'Agenzia fa presente che:

➤ dai risultati delle analisi effettuate dalla So.Se., in collaborazione con gli istituti di ricerca della Rete degli Esperti, che hanno delineato il quadro previsionale dell'evoluzione delle attività economiche, è emerso che per il settore della gomma e plastica, già a partire dal 2006, si sta assistendo ad una leggera ripresa della produzione e delle vendite.

La situazione economica del settore non è apparsa, quindi, tale da giustificare l'introduzione di specifici correttivi che influenzano la funzione di ricavo, e che vengono inseriti negli studi di settore esclusivamente per fronteggiare gravi situazioni di crisi durature e consolidate nel tempo;

➤ per quanto concerne la richiesta di considerare congrue anche le imprese che rientrano nell'intervallo di confidenza, infine, la scrivente fa presente che non c'è, allo stato attuale, alcuna normativa che preveda tale possibilità.

In sede di controllo dell'applicazione degli studi di settore, l'Amministrazione finanziaria:

a) in caso di congruità, anche con adeguamento al ricavo puntuale, considererà non accertabile la posizione del contribuente e potrà piuttosto procedere ad accertamento sulla base degli studi di settore solo nei casi in cui, sulla base di elementi documentali, sia in grado di rettificare i dati dichiarati dal contribuente ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

b) in caso di adeguamento all'interno dell'*intervallo di confidenza*, invece, posto che si tratta, comunque, di un *ricavo possibile*, potrà verificare e, quindi, chiedere al contribuente di giustificare per quali motivi abbia ritenuto di adeguarsi ad un livello di ricavi inferiore a quello di riferimento puntuale.

Infine, per quanto riguarda la richiesta avanzata dalle Associazioni di concedere l'*osservazione monitorata* allo studio di settore TD17U, in considerazione delle difficoltà economiche in cui versa il settore, l'Agenzia si rimette alle determinazioni della Commissione degli Esperti per il relativo parere.

Relazione sullo studio di settore TD23U

Codice attività: 20.51.2 - Laboratori di cornici.

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TD23U.

Lo studio di settore TD23U costituisce un'evoluzione del precedente studio SD23U, in vigore dal periodo d'imposta 2002.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria: CNA; CNA Bologna; CNA Parma; Federlegno-Arredo.

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TD23U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere sintetizzate come segue.

La CNA Produzione, con nota n. 05/07/GG/mgc del 24/01/2007, ha espresso, in merito allo studio di settore TD23U, un parere complessivamente positivo ed ha formulato le seguenti osservazioni:

- ❖ nello svolgimento dell'attività dei laboratori di corniciai, i beni strumentali incidono in misura minore rispetto ad altri fattori sulla capacità dell'impresa di produrre ricavi. Assume sicuramente un peso più rilevante l'utilizzo di manodopera. Si deve tener presente, inoltre, che l'attività è generalmente svolta in locali di ridotte dimensioni che non consentono l'acquisto di grossi beni strumentali.

D'altra parte, osserva la CNA, l'acquisizione anche di un solo automezzo, incide in maniera rilevante sulla funzione di ricavo, senza peraltro essere significativa ai fini della realizzazione di volumi più alti di produzione.

L'acquisizione di beni strumentali nuovi, infine, non si verifica frequentemente nel corso dell'attività. Di conseguenza, la vita media dei beni strumentali dei corniciai risulta essere molto più lunga rispetto a quella di altri settori. Questo fenomeno comporterebbe un'*usura* dei beni impiegati con conseguente calo di produttività;

- ❖ le consistenze di magazzino frequentemente possono risultare superiori alle esigenze produttive ed al volume di produzione, poiché le imprese sono costrette ad acquistare materia prima in quantità maggiore rispetto alla momentanea necessità di produzione per realizzare un prezzo di acquisizione più conveniente, e anche per poter disporre di una maggiore quantità di prodotti da offrire ai clienti. L'alternativa consiste nel ricorrere all'acquisto dai grossisti quando si determina la necessità produttiva. D'altra parte questa modalità di approvvigionamento provoca un alto valore delle rimanenze che comporta, a sua volta, una bassa rotazione del magazzino che incide sull'indicatore di coerenza relativo alle scorte;
- ❖ esistono altri fattori che incidono sul sovradimensionamento del magazzino: l'influenza del "fattore moda", cui risulta soggetta l'attività dei corniciai, oltre alla deperibilità di alcune materie prime, nonché la necessità di differenziare l'offerta per la forte concorrenza che proviene dalla grande distribuzione.

La richiesta dell'Associazione è di tener conto di questi elementi e quindi concedere ai contribuenti interessati dallo studio la possibilità di procedere ad una "rottamazione" del magazzino al fine di evitare la forte influenza di esso sulla funzione di ricavo.

Per ciò che attiene alle considerazioni della CNA, l'Agenzia delle Entrate ha preso atto delle situazioni rappresentate che caratterizzano le attività oggetto dello studio TD23U, ed, in sede di predisposizione della circolare annuale per l'applicazione degli studi di settore, richiamerà l'attenzione degli Uffici locali, nello svolgimento dell'attività accertatrice, sulle circostanze illustrate dall'Associazione in merito agli indicati fenomeni che possono aver influenzato i risultati economici raggiunti o i valori degli indicatori di coerenza.

In particolare, l’Agenzia potrà evidenziare che le imprese del settore spesso ricorrono a consistenti acquisti di materia prima a causa delle oscillazioni di prezzo e, quindi, per realizzare economie di scala, nonché per la necessità di fornirsi di un vasto campionario per soddisfare le crescenti esigenze della propria clientela e, quindi, contrastare la forte concorrenza della grande distribuzione. Questo può determinare anomalie per quanto riguarda, in particolare, l’indicatore di coerenza della durata delle scorte.

Inoltre, verranno poste nuovamente all’attenzione degli Uffici locali quelle circostanze che già l’Agenzia, nella circolare n. 39/E del 17 luglio 2003, aveva evidenziato, sostenendo che: “...ai fini dell’applicazione di questo studio è necessario tener presente che la specificità del lavoro richiede l’acquisto di un grosso quantitativo di aste e cornici che, per effetto della tendenza moda, potrebbe risultare in parte inutilizzato. Ciò potrebbe comportare una certa staticità di magazzino e un basso indice di rotazione.

Inoltre, occorre tener presente che la forte concorrenza determinata in questi ultimi anni dall’apertura di grossi centri commerciali e centri bricolage, che offrono articoli di modesta qualità a prezzi molto bassi, potrebbe costringere le aziende a praticare riduzioni di prezzo su articoli di qualità superiore con margini di ricarico minimi....”.

Relazione sullo studio di settore TD30U

Codici attività: 37.10.1 - “Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici”;

37.20.1 - “Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per la produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche”;

37.20.2 - “Recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse”;

51.57.1 - “Commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici”;

51.57.2 - “Commercio all’ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.)”.

Lo studio di settore TD30U costituisce un’evoluzione degli studi SM26U e SD30U entrati in vigore, il primo, a decorrere dal periodo d’imposta 2000 ed, il secondo, a decorrere da periodo d’imposta 2002.

Alle riunioni convocate per l’illustrazione e l’esame del prototipo dello studio sono intervenuti i rappresentanti delle Associazioni professionali AUTO-DEMOLIZIONI EXPRESS, ASSOFERMET, ASSORIMAP, CIAL, COMIECO, CONAI, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA e FISE.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente positivo e sono state formulate specifiche osservazioni.

Le associazioni CONAI, FISE e Autodemolizioni Exspress hanno rilevato come nella gestione dei rifiuti e dei rottami si debba avere la massima cura nella valutazione delle voci “costo delle materie prime” e “rimanenze finali”. In particolare le Associazioni sottolineano che se da un lato i materiali oggetto del riciclo/recupero molto spesso vengono acquisiti a costo zero, dall’altro deve essere rilevata una notevole incidenza delle spese che successivamente occorre sostenere per il ritiro, la messa in sicurezza e per tutte le altre fasi che vanno dal trattamento fino alla separazione dei materiali stessi.

Inoltre, per il settore delle autodemolizioni la stima “in valore” delle giacenze di magazzino, ovvero dei materiali riciclati (ricambi auto usati) tende a subire notevoli variazioni da un esercizio a un altro, in quanto strettamente legata alla valorizzazione che viene effettuata delle componenti

riutilizzabili sulla base della loro presunta commerciabilità che, a sua volta, varia in funzione della domanda di mercato. I materiali riciclati di difficile commercializzazione possono, poi, generare ulteriori costi necessari per successive ed eventuali operazioni di smaltimento e/o recupero.

La Fise e la Autodemolizioni Express hanno inoltre richiesto:

- che nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TD30U fosse prevista l'indicazione separata dei costi per il personale amministrativo, che solo marginalmente incide sulla capacità dell'azienda di produrre ricavi, e di quelli per il personale addetto alla produzione che, invece, influenza direttamente il fatturato aziendale;
- la riduzione dei coefficienti di regressione stabiliti per la variabile "valore dei beni strumentali", ovvero la stima del valore di tali beni in funzione dei consumi energetici che si devono sostenere per il loro funzionamento. Deve essere, infatti, tenuto presente che essi non sempre vengono impiegati a pieno regime poiché risultano strettamente legati alla disponibilità dei materiali da riciclare;
- una revisione dei coefficienti di regressione relativi alla variabile "costo per acquisto di servizi" ritenuta necessaria a seguito del notevole incremento che tali costi hanno subito nell'ultimo triennio a causa non solo dell'introduzione dell'euro, ma anche e soprattutto per garantire l'adempimento di norme in materia ambientale, o relative a sistemi di qualità e sicurezza.

L'Associazione di categoria ASSORIMAP ha fatto presente che nel settore del riciclaggio di materie plastiche si tendono a verificarsi situazioni di mercato che possono influire in modo rilevante sull'organizzazione del lavoro e sulla struttura stessa delle imprese. Infatti, a fronte di un peggioramento qualitativo dei materiali da riciclare derivante dalle raccolte differenziate dei Comuni, si possono, ad esempio, verificare situazioni critiche che richiedono, pur in presenza di impianti altamente automatizzati, un maggior intervento di manodopera per la selezione manuale delle impurità.

Spesso si tende a ricorrere a cooperative fornitrici di manodopera e di altri servizi temporanei, in modo tale da potersi assicurare quella flessibilità nella capacità di riciclo richiesta dal flusso, sicuramente non costante, del materiale da riciclare in ingresso.

Le imprese che riciclano plastica post-consumo presentano notevoli differenze in termini di organizzazione del lavoro e di struttura aziendale rispetto alle imprese che, prevalentemente, riciclano scarti e rifiuti plastici industriali, poiché quest'ultime necessitano di impianti di riciclo meno complessi e minor intervento di manodopera, per il minor livello di impurità contenuto nel materiale in lavorazione.

Infine, l'ASSORIMAP ha richiamato l'attenzione sul fatto che, nel settore del riciclaggio della plastica, si verifica una notevole variabilità dei prezzi di acquisto del materiale plastico da riciclare, a causa sia dell'andamento sinusoidale dei prezzi delle materie prime vergini, sia dell'imposizione di modalità di acquisto (asta) di alcuni tipi di plastiche post-consumo. Tutto ciò può determinare risultati economici alterni e, soprattutto, margini di profitto limitati.

In considerazione della particolare difficoltà che incontrano le aziende del settore nella valutazione delle giacenze di magazzino, soggette a indici di variabilità superiori alla media e caratterizzate dalla cospicua presenza di elementi aleatori, l'Agenzia e la So.Se. hanno costruito lo studio di settore TD30U senza includere tra gli indici di coerenza la "Durata delle scorte di magazzino".

Per quanto riguarda in modo particolare le richieste presentate dalla FISE e dalla Autodemolizioni Express, l'Agenzia sottolinea che:

1. il contributo degli addetti produttivi e di quelli amministrativi, ai fini della stima dei ricavi e della coerenza, viene utilizzato prevalentemente, insieme ad altre variabili, per discriminare il fattore dimensionale nella costruzione dei gruppi omogenei di imprese, permettendo in questo modo di isolare le realtà più strutturate da quelle di dimensioni più contenute o di medie dimensioni;
2. la necessità di tenere in considerazione il fenomeno dell'automatizzazione che tende a caratterizzare sempre maggiori fasi dell'attività di riciclo e che richiede l'investimento in sempre nuovi e più costosi macchinari ed attrezzature, ha condotto ad effettuare l'evoluzione dello studio TD30U non solo sulla base dei dati trasmessi dai contribuenti tramite dichiarazione, ma anche per mezzo di un questionario inviato ai contribuenti stessi e da questi restituito debitamente compilato. Non ha, invece, prodotto risultati significativi in termini statistici il tentativo di modulare il peso della variabile "valore dei beni strumentali" in funzione del consumo di energia elettrica, in modo da tener conto dell'effettivo utilizzo del bene nel processo produttivo. Tuttavia nelle circolari 54/E del 2001 e 39/E del 2003 relative, rispettivamente, agli studi SM26U e SD30U, veniva richiamato all'attenzione degli uffici locali il problema connesso agli elevati investimenti che è necessario effettuare nelle attività interessate dallo studio in oggetto per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa di settore, e sul fatto che tali investimenti non sempre sono correlabili ad una elevata capacità di produrre ricavi;
3. in merito alla richiesta di una rivisitazione dei coefficienti di regressione relativi alla variabile "Costi per acquisto di servizi", l'Agenzia rileva che il settore del recupero e del riciclaggio dei rottami e dei rifiuti presenta, sulla base delle statistiche disponibili, un trend positivo, caratterizzato da una continua contrazione della maggior parte delle voci di costo, tra cui appunto quella relativa alle spese per acquisti di servizi. Inoltre occorre considerare che gli oneri imposti dalla normativa vigente in materia ambientale, di procedure informatiche, di sistemi di qualità e sicurezza, riguardano tutte le imprese operanti nel settore interessato dallo studio TD30U, e quindi non ne risulta alcuna disparità di trattamento tra gli operatori appartenenti ad un stesso cluster.

In relazione alle osservazioni presentate dall'Assorimap, l'Agenzia fa presente, in primo luogo, che la necessità per le aziende del settore di ricorrere a manodopera per la selezione manuale delle impurità ha formato oggetto di specifica attenzione nella costruzione del nuovo studio TD30U. Infatti, nel modello dello studio è stata inserita un'apposita variabile utilizzata anche ai fini dell'analisi discriminante posta in essere per l'individuazione dei gruppi omogenei di imprese operanti nel comparto in esame.

In secondo luogo, si deve ritenere che il ricorso da parte di molte imprese a cooperative fornitrici di manodopera e di altri servizi temporanei costituisce una libera modalità di organizzazione del lavoro diretta ad ottimizzare i costi e a garantire una elevata flessibilità. Pertanto, i costi sostenuti per ricorrere a tali servizi possono essere considerati sostituti di quelli che altrimenti sarebbe necessario sostenere nel caso in cui tutta l'attività fosse svolta internamente da parte delle imprese, con assunzione diretta di manodopera dipendente.

Infine, l'Agenzia concorda nel ritenere opportuno che nell'esame delle singole realtà interessate, si tengano in considerazione le diverse strutture aziendali e i diversi costi di gestione che possono essere determinati dal differente trattamento dei materiali che risulta necessario per il riciclaggio di plastica post-consumo o di scarti, e per quello dei rifiuti plastici industriali.

Relazione sullo studio di settore TD31U

Codici attività: 24.51.1 - Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi;

- 24.51.2 - Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione;**
- 24.52.0 - Fabbricazione di profumi e cosmetici;**
- 24.63.0 - Fabbricazione di oli essenziali.**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore TD31U.

Lo studio di settore TD31U costituisce un'evoluzione del precedente studio SD31U, in vigore dall'anno d'imposta 2002.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria: Confindustria - Unipro.

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo, ha consentito di **verificare** la sostanziale idoneità dello studio TD31U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere sintetizzate come segue.

La Confindustria – Uniparo, con e-mail del 12 ottobre 2006, ha formulato le seguenti osservazioni:

- ❖ In merito all'analisi dei modelli organizzativi definiti per il nuovo studio, il cluster 1 del precedente studio SD31U "imprese in conto proprio con prevalente attività di confezionamento di detersivi e detergenti" è stato suddiviso su due nuovi cluster, il cluster 2 "imprese in conto proprio specializzate nel comparto dei prodotti per l'igiene e la cura del corpo" è stato suddiviso in tre, il cluster 4 "imprese operanti in conto terzi" è stato ripartito in due mentre il cluster 3 "imprese di più grandi dimensioni operanti in conto proprio" non ha subito alcuna modifica, in realtà le imprese del settore mostrano modalità e costi di fabbricazione dei prodotti cosmetici e dei prodotti per la casa differenziati e riconducibili più correttamente ai nuovi cluster 1, 3, 4.

Per ciò che attiene alle osservazioni presentate dalla Confindustria - Unipro, l'Agenzia ha fatto presente che lo studio di settore TD31U definisce, rispetto al vecchio studio SD31U, maggiormente le specializzazioni produttive presenti all'interno del settore. Nella nuova versione dello studio i cluster sono passati da 4 a 7, in particolare è stato possibile individuare cluster specifici per le imprese che realizzano creme ed altri prodotti cosmetici (cluster 1), prodotti per capelli (cluster 4) e detersivi per industrie e comunità (cluster 5). E' stato inoltre definito un nuovo cluster di imprese di piccole dimensioni operanti in conto proprio, che commercializzano anche prodotti di terzi (cluster 6).

3. Considerazioni relative al settore del commercio

INTERVENTO DOTTOR VENTO

Il dottor Vento interviene dicendo che, al di là delle osservazioni riportate nei verbali e delle risposte puntuali che l'Agenzia ha dato in relazione alle stesse, non entrerà nel merito dei sedici studi del commercio e di quelli dei servizi affidatigli, bensì vorrebbe brevemente fare una lettura, in controtelaio, dell'esperienza del 2006 sulla revisione degli studi di settore.

All'aumento del numero degli studi di settore, infatti, non è corrisposto un aumento della partecipazione da parte dei rispettivi rappresentanti di categoria così come si può desumere dai resoconti che sono allegati e dal numero di osservazioni.

Da ciò si possono trarre alcune considerazioni. Da un lato, potrebbe dipendere dal fatto che ormai gli studi sono così perfetti che non occorre più tanta partecipazione da parte di alcune categorie, ma questo forse potrebbe valere per il commercio, meno sicuramente per le attività di servizi perché, come noto, il modello degli studi di settore si attaglia sicuramente molto bene all'attività del commercio e meno a quelle dei servizi o anche a quelle delle manifatture.

Però considerando che ormai, a regime, si procederà con la revisione di circa settanta studi per anno, emerge la necessità non soltanto dell'impegno delle organizzazioni centrali di categoria, ma evidentemente anche dei più diretti interessati, ovvero degli operatori del settore.

In tal senso, sarebbe opportuno tornare a stimolare l'attenzione di questi soggetti, avviando molto presto l'impegno, preso nel Protocollo del dicembre 2006, di creare momenti comuni di formazione e di informazione sugli studi di settore.

Il dottor Vento sottolinea, poi, entrando nel dettaglio degli studi, ma senza soffermarsi su nessuno in particolare, che per il commercio si deve tener conto di considerazioni, peraltro già espresse più volte, sul fatto che molto spesso alcune attività esaminate non trovano una perfetta corrispondenza tra quello che è il codice di attività Istat e le attività che in concreto vengono svolte o che si trovano sul mercato. Inoltre, permangono delle categorie, per esempio quelle del commercio all'ingrosso che non si riescono assolutamente a coinvolgere nella realizzazione degli studi di settore. In questi casi risulta evidente che, quindi, il relativo studio di settore descriverà e rappresenterà una realtà che è solo quella relativa ai dati che i contribuenti dichiarano e che non sempre corrisponde a modelli di impresa che esercitano effettivamente l'attività all'ingrosso.

Si rappresenta, pertanto, la necessità di fare degli approfondimenti su queste attività, anche con riferimento allo sviluppo dei due studi settore in approvazione in questa Commissione, relativi a codici di attività residuali.

Riguardo a questi ultimi casi, sembrerebbe trattarsi di un espediente per sfuggire all'indicazione del proprio codice di attività corretto: i contribuenti si rifugiano nel codice generico delle attività di commercio, o al dettaglio o all'ingrosso, non altrove classificate, anche se, in realtà, ci sarebbero sicuramente delle attività che potrebbero avere un'identificazione più precisa. Su questo aspetto si richiede un forte richiamo da parte dell'Agenzia, nella circolare o comunque in occasione della prossima dichiarazione dei redditi, relativo all'uso corretto dei codici di attività.

Un'ulteriore annotazione di carattere generale, relativamente alle motivazioni per le quali la realtà del mercato spesso non trova una perfetta corrispondenza in quelli che sono i codici di attività, potrebbe essere fatta anche in considerazione delle liberalizzazioni, della riforma del commercio, della Bersani, ecc., per questo si trovano delle attività miste, che si rivolgono contemporaneamente ad altri imprenditori e al consumatore finale. Quindi in sostanza dovrebbero essere identificate come attività di commercio all'ingrosso e contemporaneamente di commercio al dettaglio, dal momento che sono svolte dalla stessa identica impresa.

L'auspicio sarebbe quello di riuscire ad affrontare in maniera completa il problema della multiattività, soprattutto con le nuove evoluzioni, cercando di comprendere all'interno di un medesimo studio più codici di attività, così da realizzare uno studio di settore che complessivamente tenga conto appunto delle molteplici attività svolte da un esercizio commerciale.

Si deve tener presente che ormai il mondo del commercio è diviso soltanto in due grosse branche: "food" e "no-food", e relativamente a tale suddivisione si dovrà procedere per realizzare il superamento della annotazione separata.

Concludendo, da una lettura veloce dei verbali che sono stati distribuiti, si rileva che tutte le volte che le organizzazioni di categoria – quelle attive che hanno partecipato alla realizzazione degli studi o alla loro evoluzione – hanno presentato delle osservazioni in termini di correzioni o integrazione dei dati o modifiche del modello, l'Agenzia e la SOSE hanno prontamente risposto. Si fa notare come alcune categorie, in particolar modo le agenzie di viaggio, ma anche coloro che organizzano convegni o che si occupano di pubbliche relazioni, ecc., hanno partecipato attivamente ed evidentemente sono quelle con le quali si è riusciti a lavorare meglio. Purtroppo, invece, tanti verbali si concludono con la non partecipazione addirittura di alcune categorie.

Su questo aspetto il dottor Vento ricorda come sia di fondamentale importanza l'impegno comune di tornare a promuovere la cultura degli studi di settore.

Il dottor Brunello propone l'approvazione degli studi del commercio e dei servizi (TG 40U, TG76U, TG82U, TG85U) esposti dal dottor Vento.

Contrari, nessuno. Astenuta la dottoressa Elisabetta Frontini.

4. Considerazioni relative al settore dei servizi

Relazione sullo studio di settore SG98U

Codice attività:52.74.0 – Riparazione di altri beni di consumo

Per l'attività sopra indicata è stato elaborato lo studio di settore: SG98U.

Il predetto studio è stato elaborato analizzando le informazioni contenute nel questionario SG98 riferite al periodo d'imposta 2004.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

Relazione sullo studio di settore SG99U

Codici attività: 74.87.8 – Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.;

93.05.0 – Altri servizi alle famiglie.

Per le attività sopra indicate è stato elaborato lo studio di settore: SG99U.

L'elaborazione dello studio di settore SG99U è stata effettuata utilizzando le informazioni contenute nel questionario SG99 riferite al periodo d'imposta 2004 che è stato predisposto al fine di mappare le attività cd "residuali", ossia quelle attività nelle quali confluiscono tutte quelle imprese che non hanno trovato collocazione nei codici-attività specifici.

Dalla cluster analysis sono emersi 89 gruppi omogenei che identificano i diversi modelli organizzativi del comparto economico analizzato. Nello studio sono comprese numerose attività tra loro alquanto eterogenee riguardo l'oggetto dell'attività (basti pensare agli allenatori di cavalli, agli enologi, all'attività svolta dalle baby – sitter e dalle badanti, dalle chiromanti, ai soggetti che erogano servizi condominiali, alle hostess promoter, ai visuristi, ecc.), ma comunque riconducibili ad attività di servizi alle imprese e alle famiglie

Nel corso della seduta della Commissione degli Esperti, il dottor Favilli, in rappresentanza della C.N.A., ha illustrato alcune problematiche, tra l'altro, già evidenziate nel corso delle riunioni dai rappresentanti delle Associazioni intervenute, in particolare dagli Agenti della S.I.A.E. e dai rappresentanti dell'Assofiduciaria, in ordine all'applicazione dello studio SG99U alle loro rispettive categorie. Gli Agenti mandatarî S.I.A.E., per i quali è stato individuato il cluster n. 9 dello studio in esame, esercitano la propria attività in un rapporto professionale esclusivo per conto della S.I.A.E. in virtù di un contratto di mandato con rappresentanza, previa iscrizione in un apposito elenco.

La loro attività, proprio in funzione dell'ubicazione territoriale per la quale è stato conferito il mandato all'Agente, può essere influenzata da una serie di fattori quali il numero di abitanti, il numero di locali di spettacolo presenti sul territorio, la tipologia degli spettacoli, il numero di giornate di spettacolo per cui potrebbe verificarsi una disomogeneità delle effettive modalità di svolgimento della stessa attività e dei relativi compensi percepiti. A tal proposito, durante la seduta della Commissione degli Esperti, l'Amministrazione Finanziaria, con riferimento agli Agenti Mandatarî S.I.A.E., ha ritenuto di non poter accogliere la loro istanza di esclusione

dall'applicazione dello studio in esame, pur esprimendo la propria disponibilità a specificare, nella circolare relativa all'applicazione degli studi di settore, che gli Uffici periferici debbano adottare specifiche cautele affinché siano tenute in adeguata considerazione, nello svolgimento dell'eventuale attività di accertamento, le particolari specificità che regolamentano l'attività degli Agenti Mandatari S.I.A.E.

Per quanto concerne le società fiduciarie, in sede di Commissione degli Esperti è stato evidenziato il problema del frequente utilizzo del codice residuale 74.87.8 "altre attività di servizi alle imprese n.c.a." da parte di numerose società che svolgono, sotto forma di impresa, attività di amministrazione di beni per conto di terzi previa autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della Giustizia.

A tale riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che l'attività delle società fiduciarie di amministrazione, non possa considerarsi "naturalmente" classificata nel codice 74.87.8 bensì nel codice di attività residuale Atecofin 65.23.6 "Altre intermediazioni finanziarie n.c.a.". Pertanto, occorre che da parte dei contribuenti vi sia la corretta attribuzione del codice attività e, in caso di svolgimento di un'eventuale attività di controllo, da parte degli Uffici finanziari, è necessario riscontrare che venga effettivamente svolta l'attività contemplata dallo studio in oggetto, ovvero che la suddetta attività non sia compresa in nessun altro codice e che quindi tali soggetti non siano tenuti ad applicare un diverso studio di settore.

Relazione sullo studio di settore TG38U

Codice attività: 52.71.0 – Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio

Per l'attività sopra indicata è stato elaborato lo studio di settore: TG38U.

Il predetto studio costituisce un'evoluzione dello studio di settore SG38U, in vigore, per la prima volta, dal periodo d'imposta 2002. L'evoluzione è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore in esame allegati al modello di dichiarazione Unico 2005 per il periodo d'imposta 2004.

Per lo studio TG38U è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e, pur non essendo emerse problematiche specifiche, è opportuno evidenziare una considerazione di ordine generale, formulata dal dottor Favilli, in rappresentanza della C.N.A., riguardo la preoccupazione espressa dalle Associazioni di categoria circa l'aumento dell'età media dei titolari d'impresa a fronte della crescente diminuzione numerica delle imprese. E' stata ribadita, infatti, nel corso della seduta della Commissione degli Esperti, la possibilità di usufruire del regime fiscale agevolato previsto per i contribuenti che svolgono l'attività in condizioni di marginalità economica qualora sussistano determinate condizioni previste dalla legge (articolo 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), come chiarito nel verbale allegato allo studio.

Infine, la Commissione degli Esperti, ha accolto la proposta espressa dalle Associazioni di categoria di sottoporre lo studio in esame ad un periodo di "osservazione monitorata" al fine di poter individuare sia gli elementi peculiari del settore sia le criticità emerse in sede di prima approvazione.

Relazione sullo studio di settore TG42U

Codice attività: 74.40.2 – Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari

Per le attività sopraindicata è stato elaborato lo studio TG42U.

Il predetto studio costituisce un'evoluzione dello studio di settore SG42U, in vigore, per la prima volta, dal periodo d'imposta 2002. L'evoluzione è stata condotta analizzando i modelli per la

comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore in esame allegati al modello di dichiarazione Unico 2005 per il periodo d'imposta 2004.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

Relazione sullo studio di settore TG48U

Codice attività: 52.72.0 – Riparazione di apparecchi elettrici per la casa

Per l'attività sopra indicata è stato elaborato lo studio di settore: TG48U.

Il predetto studio costituisce un'evoluzione dello studio di settore SG48U, in vigore, per la prima volta, dall'anno d'imposta 2002. L'evoluzione è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore in esame, allegati alla dichiarazione dei redditi Unico 2005 per il periodo d'imposta 2004. Nel corso della seduta della Commissione degli Esperti, il dottor Favilli, in rappresentanza della C.N.A., ha posto in evidenza la problematica esposta dalla Confartigianato Riparatori Elettrodomestici relativamente alle numerose operazioni di permuta che determinano alti costi e ai bassi ricavi, in particolare quelle che vengono effettuate nel periodo successivo a quello di validità della garanzia. In particolare, questa problematica riguarda i riparatori di elettrodomestici organizzati sotto forma di Centri Autorizzati di Assistenza Tecnica, per i quali è stato elaborato, in sede di evoluzione dello studio, un apposito cluster che raggruppa tutti coloro che offrono come nuovo servizio alla propria clientela anche la suddetta sostituzione degli elettrodomestici per i quali non sia possibile o non si ritenga opportuna la riparazione.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, accogliendo le osservazioni formulate dagli operatori del settore economico di riferimento, ha ritenuto opportuno inserire due nuove variabili in un apposito Quadro Z – Dati complementari- nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TG48U al fine di analizzare l'incidenza dei costi sui ricavi per effetto delle attività di sostituzione in permuta.

Le variabili inserite nel quadro Z del modello consentiranno di reperire ulteriori informazioni che saranno utili per la successiva evoluzione dello studio - che, secondo la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per il 2007), deve avvenire, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio o dalla sua ultima revisione - al fine di monitorare le conseguenti variazioni sui margini aziendali.

Relazione sullo studio di settore TG52U

Codici attività: 74.82.1 – Confezionamento di generi alimentari

74.82.2 – Confezionamento di generi non alimentari

Per le attività sopraindicata è stato elaborato lo studio TG52U.

Il predetto studio costituisce un'evoluzione dello studio di settore SG52U, in vigore, per la prima volta, dal periodo d'imposta 2002. L'evoluzione è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore in esame allegati al modello di dichiarazione Unico 2005 per il periodo d'imposta 2004.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

Relazione sullo studio di settore TG53U

**Codici attività: 74.85.2 - Traduzioni e interpretariato;
74.87.6 - Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni.**

Lo studio di settore TG53U costituisce un'evoluzione del precedente studio SG53U, validato dalla Commissione degli esperti nella seduta del 13 febbraio 2003, ed entrato in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2002.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate specifiche osservazioni.

Con nota del 6 ottobre 2006, l'Assointerpreti ha formulato le seguenti osservazioni:

A) il cluster 1 – “Interpreti”, richiederebbe di essere suddiviso in 2 appositi cluster: il primo, per gli “*Interpreti di conferenza*”, ed il secondo, per gli “*Interpreti di trattativa*”, in modo tale da essere più rappresentativo della realtà cui si riferisce.

In quest'ottica quindi, prosegue l'Associazione, il cluster 1 dovrebbe essere costituito da professionisti di profilo elevato, di formazione universitaria di 2° livello e che prestano prevalentemente servizi di interpretazione simultanea, consecutiva e chuchotage, nell'ambito di simposi, conferenze e colloqui internazionali. Sono professionisti iscritti ad associazioni professionali (Assointerpreti, Aiti, Aiic) in quanto rispondono ad una serie di requisiti professionali, legali e fiscali.

Nel cluster 2 potrebbero rientrare gli interpreti di trattativa, accompagnatori, ecc., con profilo professionale e formazione meno specialistici, che forniscono servizi di interpretariato in ambito aziendale, turistico, ecc.

Gli interpreti che rientrano nei due cluster si dovrebbero differenziare anche in relazione alle modalità e caratteristiche dell'aggiornamento professionale, che risulta impegnativo e costante soprattutto per gli interpreti di conferenza, e dal punto di vista della mobilità, in quanto spesso questi ultimi svolgono incarichi lontano dal loro domicilio;

B) il peso che lo studio attribuisce al valore dei beni strumentali può determinare la coesistenza di situazioni apparentemente contraddittorie. Ovvero, a fronte di una riduzione di ricavi o compensi, i giovani professionisti che si avviano all'attività e i professionisti seniores che scontano una diminuzione delle occasioni lavorative, spesso devono sostenere spese elevate per acquistare beni strumentali;

C) per quanto attiene alla variabile “*Compensi corrisposti a terzi*”, l'Associazione fa presente che, gli interpreti di conferenza professionisti si possono trovare a dover corrispondere compensi ad altri colleghi per sostituzioni che vengono effettuate alla pari, senza peraltro conseguire alcun guadagno. L'interprete, in base al Codice di Etica Professionale dell'Associazione, non può infatti richiedere alcuna commissione di intermediazione al collega che lo sostituisce;

D) per quanto riguarda i consumi, i costi sostenuti per il carburante e per le utenze rappresentano le voci più rilevanti. Infatti il consumo di carburante risulta piuttosto elevato a causa delle trasferte e degli spostamenti che spesso vengono effettuati per congressi e colloqui internazionali. I convegni internazionali hanno una durata variabile (da 1 a 5 giornate), il che spiega la necessità per il professionista di effettuare trasferte e spostamenti continui.

Per i professionisti il consumo per utenze consiste in una quota dei consumi domestici, poiché, frequentemente, parte dell'abitazione viene utilizzata come studio.

Viene sottolineato come questa voce sia molto penalizzante, in quanto contribuisce ad aumentare il livello di congruità dei compensi, non sempre corrispondente all'effettiva situazione del professionista.

La Confartigianato e la CNA, con nota congiunta del 26 gennaio 2007, hanno espresso le seguenti osservazioni.

In primo luogo le Associazioni forniscono un parere favorevole sull' idoneità dello studio a rappresentare la realtà economica cui si riferisce, e nel contempo chiedono che venga revisionato nel più breve tempo possibile e sottoposto, nel frattempo, a *monitoraggio*.

Inoltre le organizzazioni ritengono che lo studio debba riconoscere un maggior peso alla variabile relativa al numero delle ore settimanali dedicate alla attività e al numero delle settimane lavorate nell'anno.

Per quanto riguarda l'attività di "*Organizzazione di fiere, esposizione e convegni*", le imprese si stanno trovando a fronteggiare delle difficoltà dovute all'inasprimento della normativa di settore e all'aumento dei costi della comunicazione.

Chiedono infine le Associazioni che vengano tenute in considerazione le differenze, nello svolgimento dell'attività professionale, tra l'organizzazione di fiere o mostre commerciali da quelle a scopo prettamente culturale.

In merito alle osservazioni presentate da Assointerpreti, è stato precisato quanto segue.

L'evoluzione dello studio di settore SG53U è stata condotta analizzando i modelli utilizzati per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2004.

Nel modello SG53U, utilizzato per l'evoluzione dello studio, non era esplicitato il legame tra l'interpretazione simultanea, consecutiva e sussurrata con l'interpretazione di conferenza, in quanto non era emersa l'esigenza di operare differenziazioni tra questa figura di interprete e quella dell'interprete di trattativa.

Pertanto, in sede di predisposizione del nuovo modello TG53U, che sarà allegato al modello UNICO da utilizzare per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2006, l'Agenzia provvederà a distinguere l'attività dell'interpretariato di conferenza da quella di trattativa, tenendo conto anche delle osservazioni avanzate dall'Assointerpreti.

Per quanto attiene alla richiesta di suddividere il cluster 1 in due appositi cluster, "*Interpreti di conferenza*", e "*Interpreti di trattativa*", occorre premettere quanto segue.

La figura professionale dell'interprete si può distinguere da un punto di vista della tecnica utilizzata per effettuare la traduzione (simultanea, consecutiva e sussurrata), o in base all'ambito di svolgimento della prestazione professionale (interpretazione di conferenza, di trattativa, di comunità, di tribunale, ecc.). Nella prassi quando si parla di interpretazione simultanea, sussurrata o consecutiva, si fa convenzionalmente riferimento alla cosiddetta "*interpretazione di conferenza*".

L'Agenzia precisa che, pur non avendo suddiviso il cluster 1 tra: "Interpreti di conferenza" e "Interpreti di trattativa", nell'elaborazione dello studio ha tenuto comunque conto dei differenti risultati economici che sono emersi per le diverse tipologie di interpretariato.

E' stata infatti affinata la funzione di regressione che era stata originariamente elaborata per gli interpreti che svolgono l'attività in forma di lavoro autonomo e che rientrano nel cluster 1.

La novità rilevante consiste nell'aver adottato un coefficiente che si applica alla variabile: "*Numero delle giornate di interpretariato*" che, nella funzione di stima dei compensi, ha consentito di modulare il peso attribuito al numero delle giornate di attività di interpretariato effettuate, in funzione della diversa tipologia di attività svolta.

Infatti, nella funzione di regressione è risultata significativa la variabile calcolata come prodotto tra la percentuale dei compensi relativi all'attività di interpretariato di trattativa ed il "*Numero giornate di interpretariato*".

Tale variabile ha permesso di ridurre l'apporto, nella stima dei compensi, della variabile "*Numero di giornate di interpretariato*" per i soggetti del cluster che svolgono interpretariato di trattativa.

La distinzione tra: “*Interpreti di conferenza*” e “*Interpreti di trattativa*”, non è peraltro risultata significativa nel cluster 6, che raggruppa prevalentemente figure di interpreti che esercitano quasi esclusivamente l’attività di interpretariato “non di trattativa” in forma di lavoro autonomo.

Per ciò che attiene agli altri punti segnalati da Assointerpreti, l’Agenzia richiamerà l’attenzione degli Uffici locali, in sede di svolgimento dell’attività accertatrice, sulla necessità di valutare attentamente il peso di alcune variabili che possono incidere negativamente sui risultati di applicazione dello studio nei confronti di quei soggetti che si trovano a corrispondere compensi a colleghi per sostituzioni svolte alla pari (senza alcun guadagno), o che presentano valori elevati dei beni strumentali, dei consumi di carburante relativo alle trasferte, che possono non sempre contribuire in modo diretto al conseguimento di compensi.

Infine, in sede di predisposizione del nuovo modello TG53U, l’Agenzia provvederà ad introdurre un’informazione volta ad evidenziare la presenza di compensi che vengono corrisposti a colleghi per effettuare sostituzioni per le quali non possono essere incassate commissioni di intermediazione.

Per quanto concerne la richiesta di Confartigianato e CNA, si fa presente che, la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, (finanziaria per il 2007) ha previsto che, *di norma*, gli studi di settore vengano revisionati ogni tre anni dalla data di entrata in vigore.

Pertanto sarà cura dell’Amministrazione finanziaria verificare se, ricorrendo le condizioni, si renda necessario procedere eventualmente ad una revisione anticipata dello studio TG53U rispetto al termine triennale indicato dalla predetta legge finanziaria.

Per quanto riguarda invece la richiesta di attribuire un maggior peso alla variabile relativa al numero delle ore settimanali dedicate all’attività ed al numero delle settimane lavorate nell’anno, nonché di tenere in considerazione le differenze tra l’organizzazione di fiere o mostre commerciali da quelle a scopo prettamente culturale, tali osservazioni potranno essere eventualmente valutate in sede di successiva evoluzione dello studio.

Infine l’Agenzia richiamerà l’attenzione degli Uffici locali, in sede di predisposizione della circolare annuale, affinché nello svolgimento dell’attività accertatrice tengano in considerazione le circostanze segnalate dalle Associazioni

Relazione sullo studio di settore TG54U

Codice attività: 92.72.2 – Sale giochi e biliardi

Per le attività sopraindicata è stato elaborato lo studio TG54U.

Il predetto studio costituisce un’evoluzione dello studio di settore SG54U, in vigore, per la prima volta, dal periodo d’imposta 2002. L’evoluzione è stata condotta analizzando il questionario ESG54U che ha utilizzato i dati relativi al periodo d’imposta 2005.

Il relatore dello studio, dott. Antonio Vento, non ha dato lettura delle osservazioni formulate dalle Organizzazioni di categoria e delle relative risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole.

Relazione sullo studio di settore TG69U

Codici attività: 45.11.0 – Demolizione di edifici e sistemazione del terreno;

45.12.0 – Trivellazioni e perforazioni;

45.21.1 – Lavori generali di costruzione di edifici;

45.21.2 – Lavori di ingegneria civile;

45.22.0 – Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;

- 45.23.0 – Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi;**
- 45.24.0 – Costruzione di opere idrauliche;**
- 45.25.0 – Altri lavori speciali di costruzione..**

Lo studio di settore TG69U costituisce un'evoluzione del precedente studio SG69U in vigore per la prima volta a decorrere dal periodo d'imposta 2002.

Alle riunioni convocate per provvedere all'illustrazione ed all'esame del prototipo dello studio sono intervenute le Associazioni di categoria CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, CNA, ANCE, ANCE BRESCIA, ANCE TORINO, ANCE GENOVA, CONFINDUSTRIA VICENZA, CONFINDUSTRIA.

Le Associazioni ANAEPA – Confartigianato e CNA hanno espresso un sostanziale giudizio positivo sull'idoneità del nuovo studio TG69U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

L'Associazione ANCE, invece, si è astenuta dall'approvazione dello studio in oggetto.

Nella seduta della Commissione degli esperti dell'8 febbraio 2007, lo studio di settore TG69U è stato presentato dal dr. Flavio Favilli dell'Associazione CNA. Osservazioni riguardo a tale studio sono state anche esposte dal dr. Zandonà dell'Associazione ANCE.

Sia il dr. Favilli che il dr. Zandonà hanno evidenziato le particolarità che presenta il settore delle costruzioni, particolarità già ampiamente poste in evidenza nelle osservazioni fatte pervenire all'Agenzia delle Entrate per la redazione del verbale posto in essere ai fini della validazione dello studio in oggetto.

In primo luogo, è stata evidenziata la necessità di reintrodurre, per il settore edile, la regola secondo la quale l'accertamento sulla base degli studi di settore sia esperibile solo quando si riscontri la non congruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli stimati dallo studio per almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi. Il settore delle costruzioni è, infatti, caratterizzato da un andamento fortemente discontinuo, a causa della variabilità sia del numero che della tipologia delle commesse, rendendo di fatto estremamente variabile l'ammontare dei ricavi e, quindi, il risultato d'esercizio. Tale variabilità deve essere imputata essenzialmente al fatto che il settore delle costruzioni è caratterizzato, nella maggior parte dei casi, da lavori di durata pluriennale che solitamente richiedono il sostenimento di ingenti costi soprattutto nelle loro fasi iniziali. Di conseguenza, potrebbe verificarsi l'ipotesi in cui un'impresa risulti non congrua rispetto alle risultanze dello Studio di Settore, anche per un solo periodo d'imposta, pur non trovandosi in un "periodo di non normale svolgimento dell'attività".

L'Agenzia delle Entrate, come ricordato dal dr. Favilli durante la seduta della Commissione degli esperti, ha riconosciuto la fondatezza delle osservazioni addotte dalle Associazioni e, quindi, l'opportunità di inserire, nella circolare sugli Studi di Settore, specifiche istruzioni in base alle quali gli uffici locali, in sede di svolgimento della loro attività accertatrice, possano tener conto, nell'ipotesi in cui un contribuente risulti non congruo per una singola annualità, anche dell'eventuale maggior reddito dichiarato (rispetto a quello stimato dallo studio), per altre annualità del triennio o del periodo necessario al compimento dell'opera. In altre parole la posizione fiscale del contribuente dovrà essere valutata non con riferimento alla singola annualità, ma tenendo in debita considerazione la fase del ciclo produttivo in cui questa si viene a trovare.

L'Associazione ANAEPA - Confartigianato ha, poi, posto il problema, come evidenziato dal dr. Favilli, della valutazione delle rimanenze finali dei lavori in corso d'opera sorto a seguito della abrogazione del comma 5 dell'articolo 93 del DPR 917/1986 ad opera del comma 70 della Legge n. 296 del 2006. Si tratta, peraltro, di un problema solo apparente, perché, come giustamente ha osservato l'Agenzia dell'entrate, la modifica apportata all'art.95 del TUIR riguarda solo la valutazione delle rimanenze di opere su commessa di durata ultrannuale iniziate successivamente alla data del 01/01/2007, mentre non ha alcun impatto sulla valutazione delle rimanenze di opere su commessa di durata ultrannuale iniziate precedentemente a tale data che, ai fini fiscali,

continueranno ad essere valutate in base al criterio del costo. Pertanto, nel quadro F - Elementi contabili del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, la voce relativa alle rimanenze finali di opere valutate a costo continuerà ad essere tenuta distinta da quella relativa alle rimanenze di opere valutate in base ai corrispettivi pattuiti.

L'Associazione ANCE ha denunciato un ingiustificato aumento dei coefficienti di rivalutazione dei fattori della produzione per le imprese operanti nel comparto dei lavori pubblici. Per tali imprese, infatti, si è assistito ad un incremento del costo dei materiali e degli altri costi di costruzione, a fronte del quale, in assenza della revisione dei prezzi, non si è verificato un conseguente aumento dei valori di aggiudicazione delle gare per opere similari. A parere del relatore della sottocommissione servizi, la posizione assunta a tal riguardo dall'Agenzia di non accoglimento delle richieste avanzate dalle Associazioni perché non suffragate da statistiche in tal senso, non può essere sicuramente condivisa e sarebbe, pertanto, necessario inserire un'apposita attenzione nella circolare sugli studi di settore.

Il dr. Zandonà ha sottolineato che nel settore dei lavori pubblici il problema della mancanza di una revisione dei prezzi deriva essenzialmente dal fatto che generalmente il prezzo viene fissato direttamente dalla stazione appaltante e tende a vincolare l'impresa per tutta la durata del contratto di appalto, indipendentemente dall'incremento dei costi dei fattori produttivi che, di fatto, si è registrato negli ultimi anni. Inoltre il sistema dei lavori pubblici è caratterizzato dal fatto che l'impresa nella maggior parte dei casi sono costrette ad accettare anche lavori con una redditività molto bassa per mantenere la qualificazione SOA.

In merito alla problematica sollevata dalla ANAEP - Confartigianato circa l'opportunità che in sede di applicazione dello studio si tenga conto esclusivamente delle ore effettivamente lavorate da parte dei dipendenti, con esclusione, quindi, di quelle non lavorate per causa di malattia, ferie, infortunio, CIG, ecc., il dr. Favilli accoglie la tesi sostenuta dall'Agenzia nel verbale dello studio TG69U. In particolare l'Agenzia ha posto in evidenza che la presenza di ore non lavorate a causa di malattia, ferie, infortunio, CIG, ecc. costituisce una caratteristica fisiologica di tutte le attività contemplate dagli studi di settore. Poiché, la costruzione degli studi avviene tenendo conto di parametri medi relativi a gruppi di imprese con caratteristiche omogenee, l'esistenza di ore non lavorate, ma retribuite, da parte del personale dipendente costituisce un elemento già implicitamente considerato nella fase di costruzione dello studio stesso e, quindi, non in grado di determinare, in media, difformità significative sulle singole posizioni dei contribuenti. Questi ultimi potranno, comunque, in sede di contraddittorio con l'Ufficio, far valere situazioni di particolare anomalia relative all'effettivo apporto di lavoro da parte del personale dipendente, presentando idonea documentazione.

L'ANCE, come ricordato dal dr. Zandonà, ha infine sottolineato come l'incremento delle posizioni di non congruità determinata dall'applicazione del nuovo studio rispetto a quello in vigore fino al periodo d'imposta 2006, almeno con riferimento al campione dei contribuenti testato dall'Associazione, crea un certo allarmismo. Pertanto viene richiesto che lo studio venga applicato in via sperimentale nei confronti delle imprese che dichiarino un ammontare di ricavi superiori ai vecchi due miliardi di lire ovvero che in circolare venga richiamata l'attenzione degli uffici locali sulla possibilità che lo studio non fornisca una corretta stima dei ricavi per le imprese particolarmente strutturate.

Il dr. Favilli conclude il proprio intervento manifestando la propria soddisfazione in merito alla disponibilità mostrata dall'Agenzia nel rivedere alcune istruzioni per la compilazione del modello dello studio TG69U, correzione necessaria per evitare, nella prossima evoluzione, anomalie nella definizione dei cluster soprattutto per quanto riguarda i lavori di propria promozione svolti nel settore della manutenzione e ristrutturazione degli immobili.

Occorre, infine, rilevare, come già evidenziato nel verbale per la validazione dello studio in oggetto, che nel nuovo studio di settore TG69U è stata introdotto uno specifico correttivo al fine di poter tenere in considerazione le caratteristiche proprie dell'attività edilizia, il cui ciclo produttivo è, nella maggior parte dei casi, contraddistinto dalla durata pluriennale dei lavori svolti. Tale

correttivo opera in tutti i casi in cui si verifica un incremento delle rimanenze finali delle opere valutate a costo rispetto alle esistenze iniziali, ed agisce come fattore correttivo, in termini di abbattimento, di tutte le variabili della funzione di regressione. La riduzione così ottenuta sarà proporzionale all'aumento delle rimanenze di cui sopra, rapportato ai costi complessivi sostenuti nell'anno. Ne consegue che l'abbattimento potrà essere totale solo qualora tutti i costi sostenuti nell'anno abbiano dato origine unicamente a rimanenze finali e nessun ricavo sia stato conseguito, per esempio, dalla vendita di immobili.

Relazione sullo studio di settore TG73A

Codici attività: 63.11.3 - Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
63.11.4 - Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
63.12.1 - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi

Per le attività sopraindicata è stato elaborato lo studio TG73A.

Lo studio di settore TG73A costituisce evoluzione dello studio di settore SG73A, in vigore per la prima volta dal 2001.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni .

Relazione sullo studio di settore TG73B

Codici attività: 63.40.1 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
63.40.2 - Intermediari dei trasporti
64.12.0 - Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali

Per le attività sopraindicata è stato elaborato lo studio TG73B.

Lo studio di settore TG73B costituisce evoluzione dello studio di settore SG73B, in vigore per la prima volta dal 2001.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni .

Relazione sullo studio di settore TG77U

Codici attività: 61.10.1 – Trasporti marittimi e costieri
61.20.0 – Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
63.22.0 – Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua

Per le attività sopraindicate è stato elaborato lo studio TG77U.

Lo studio di settore TG77U costituisce evoluzione dello studio di settore SG77U, entrato in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2002.

La Confartigianato di Venezia, con nota del 16 gennaio 2007, fa presente che a seguito delle riunioni tenutesi per l'evoluzione dello studio TG77U, sono emerse alcune considerazioni che è importante evidenziare.

Innanzitutto, viene sottolineato che:

- nel caso del trasporto di merci, non sono state trovate grosse anomalie con la nuova versione;

- per i gondolieri, il nuovo *cluster* creato appositamente per tale tipologia di attività, presenta un livello di congruità più elevato rispetto al *cluster* in cui, con la precedente versione dello studio, venivano collocate le imprese che svolgevano attività di tale specie.

In generale, durante le riunioni sono emerse alcune correzioni che lo studio, al fine di essere più preciso dovrebbe recepire.

In particolare, a fianco di alcune osservazioni di carattere generale sopra esposte se ne elencano altre particolari per la categoria dei trasporti su merci:

- a) c'è la necessità di tenere in considerazione le oggettive peculiarità che caratterizzano la città di Venezia. Innanzitutto si segnala che Venezia richiede accorgimenti maggiori e limitazioni più forti per lo svolgimento dell'attività rispetto ad altre città. La stessa, inoltre, è una città ad esclusiva vocazione turistica dove la popolazione, perlopiù anziana, è scesa al di sotto di 85.000 abitanti (che ad oggi dovrebbero essere circa 65.000). L'attività di trasporto su barca, infatti, oltre a sottostare necessariamente a limitazioni orarie particolarmente rigide, viene esercitata su canali che non sempre sono percorribili dalle barche;
- b) bisognerebbe distinguere il personale amministrativo, che generalmente viene considerato non produttivo, dal personale addetto all'attività (ad es. nel trasporto, dove presente) che, invece è quello che effettivamente permette all'impresa di ottenere una certa produttività;
- c) emerge la necessità di effettuare una distinzione tra il valore dei beni strumentali destinati all'attività (trasporto) e altri beni. Anche in questo caso la differenziazione permette di indicare facilmente i beni che realmente partecipano al processo produttivo;
- d) bisogna distinguere il valore dei beni strumentali "usati" per l'attività in corso d'anno e quelli non "usati" (presenza di più barche rispetto al numero di persone atte a pilotarle). Questa precisazione permette di sottolineare che, sebbene le imprese che svolgono tali tipi di attività posseggono un numero di beni strumentali elevato, non significa che gli stessi vengano usati tutti contemporaneamente. In realtà, questa osservazione mira a differenziare i beni strumentali che partecipano al processo produttivo dell'impresa solo per lavorazioni molto particolari;
- e) occorre una separata indicazione del valore contabile del costo carburante "maggiorato", se il mezzo viene usato per edilizia (ad es. se c'è la presenza di gru). Nel caso in cui, infatti, sulla barca viene montata la gru, la stessa, a causa del peso maggiore, consuma un livello di carburante più elevato rispetto ad altre attività;
- f) c'è la necessità di considerare, per tutte le attività oggetto di tale studio, una serie di problemi "legati" alla navigazione (orari, vincoli, divieti ecc.).

L'Agenzia fa presente quanto segue:

- Con riferimento alle peculiarità che caratterizzano l'attività di trasporto nella laguna di Venezia, le stesse sono state prese in considerazione dallo studio di settore TG77U in modi diversi. Per quanto concerne in particolare il trasporto di merci è stato individuato un gruppo di imprese, all'interno del *cluster* 3, che si occupa di trasporto lagunare/fluviale; tale *cluster* accoglie soprattutto gli operatori della laguna veneta (che costituiscono la netta prevalenza dei soggetti interessati).

All'interno di tale *cluster*, pertanto, le imprese presentano caratteristiche simili e affrontano analoghe problematiche per quanto concerne la navigazione nella laguna, per cui si può sostenere che il modello sia, pressoché, tarato su di loro;

- la distinzione tra personale amministrativo/di segreteria e personale dedicato all'attività prevalente dell'impresa, generalmente non viene effettuata per le attività dei servizi, in quanto il peso di tali figure è poco rilevante. Si sottolinea che, comunque, durante l'analisi del prototipo dello studio di settore in questione non sono emerse anomalie in tal senso;
- Per il valore dei beni strumentali, va ricordato che secondo le istruzioni per la compilazione del modello possono non essere indicati nel valore dei beni strumentali i beni non utilizzati

nel corso del periodo d'imposta, a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento;

- il costo del carburante è già richiesto nel modello per la comunicazione dei dati. Il maggior consumo di carburante, ad esempio per attività di edilizia, presenta problemi di rilevazione in quanto non può essere misurato in maniera oggettiva al pari del costo e in ogni caso dovrebbe essere remunerato dalle tariffe applicate.

In ultima istanza, si sottolinea che, comunque, le osservazioni presentate dall'associazione di categoria potranno essere menzionate nella circolare esplicativa degli studi di settore che ogni anno segue l'approvazione degli stessi. Si tratta, infatti, di situazioni particolari che potranno, se ritenute valide, essere prese in considerazione nel caso concreto, in contraddittorio con l'ufficio.

Ai fini dell'approvazione della nuova versione dello studio in oggetto, si fa presente, poi, che sono stati esclusi dall'applicazione dello studio TG77U i soggetti esercenti "l'attività svolta dalle corporazioni di piloti di porto". Tale decisione è stata presa perché, durante l'applicazione dello studio di settore (di tipo "sperimentale" per questi soggetti), nonché a seguito di accurate analisi ed approfondimenti da parte dell'Agenzia delle entrate, è stato appurato che tale attività mal si concilia con le caratteristiche e le finalità tipiche degli studi di settore.

Relazione sullo studio di settore TG78U

Codice attività: 63.30.1 - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator

Per le attività sopraindicata è stato elaborato lo studio TG78U.

Lo studio di settore TG78U costituisce evoluzione dello studio di settore SG78U, in vigore per la prima volta dal 2002.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

Le Associazioni ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI, ASTOI, FIAVET, esprimono apprezzamento sull'impostazione del nuovo studio di settore ma segnalano che ai fini di una più corretta attribuzione delle imprese nel cluster 8 "Agenzie che vendono al pubblico prevalentemente tramite internet e call center", è necessario integrare le istruzioni di compilazione del nuovo Modello TG78U, precisando che tali imprese devono non solo proporre pacchetti, servizi turistici e formulare preventivi di vendita tramite Internet e call center, ma giungere fino alla stipula del contratto di compravendita di pacchetti e servizi turistici utilizzando il medesimo strumento di vendita.

E' stata inoltre evidenziata la necessità di precisare che, nel cluster 10 "Agenzie aderenti a consorzi", dovranno essere comprese le imprese effettivamente consorziate per lo svolgimento in comune di determinate attività rilevanti sotto l'aspetto economico e non le imprese che aderiscono solo ad iniziative condotte in forma congiunta, anche con l'intervento degli Enti Locali e che perseguono solo finalità di promozione turistica del territorio di appartenenza.

Viene richiesto di riformulare la descrizione del titolo del nuovo cluster 12 da "Agenzie specializzate in viaggi di lavoro" in "Agenzie specializzate prevalentemente nell'organizzazione di viaggi di lavoro" e di poter prevedere che nelle istruzioni del Modello TG78U, la compilazione dei rigi "Spese per royalties in quote fisse" e "Spese per royalties in quote variabili", dovrà essere effettuata solo da quelle imprese che avranno compilato il rigo "In franchising o affiliato a gruppi di acquisto / network", allo scopo di non creare difficoltà nella compilazione dei predetti rigi. Contemporaneamente dovrà essere previsto un nuovo rigo: "altre tipologie di "royalties" che dovrà essere compilato da parte dei contribuenti che non rientrano nella casistica prevista dal rigo "In franchising o affiliato a gruppi di acquisto / network".

Viene inoltre consigliato di eliminare il rigo "Quote non commissionabili sulla vendita di pacchetti e servizi turistici". A tale riguardo, è stata evidenziata l'oggettiva difficoltà, da parte delle agenzie di viaggio che intermediano nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator, di rilevare con apprezzabile grado di attendibilità il dato richiesto. Ciò deriva dal fatto che le agenzie di viaggio, agendo in nome e per conto dei clienti / consumatori finali dei viaggi, non contabilizzano i diversi elementi della pratica di viaggio ma registrano una permutazione finanziaria del credito complessivo nei confronti del cliente e come contropartita il corrispondente debito verso il tour operator. Come naturale conseguenza della eliminazione della variabile "Quote non commissionabili sulla vendita di pacchetti e servizi turistici", si segnala la necessità di suddividere l'indicatore di coerenza dato dal M.I.C. (Margine di Intermediazione Commerciale), in due indici: uno per l'intermediazione realizzata dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator e l'altro per l'attività di intermediazione realizzata dalla vendita di biglietterie e altri servizi.

L'Agenzia delle Entrate fa presente che nelle istruzioni del nuovo Modello TG78U per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, verrà specificato che il rigo "Vendite dirette al pubblico (business to consumer) tramite internet e call center", dovrà essere compilato esclusivamente dalle imprese che utilizzano la modalità di vendita "business to consumer".

Verrà inoltre inserito nel nuovo Modello TG78U un nuovo rigo "Contributi di partecipazione a consorzi" e sarà inoltre precisato nelle istruzioni che la compilazione di tale rigo dovrà essere effettuata solamente dalle imprese che aderiscono a consorzi stabili, costituiti per lo svolgimento in comune di alcune attività. Saranno invece esclusi i consorzi costituiti per promuovere iniziative o con finalità di promozione turistica;

La denominazione del cluster 12 inoltre sarà modificata secondo le modalità proposte dalle Associazioni di categoria, nell'intento di ribadire che trattasi di imprese specializzate nell'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni di lavoro;

Nel nuovo Modello TG78U verrà modificata la descrizione dei due righe "Spese per royalties in quote fisse" e "Spese per royalties in quote variabili" specificando che si riferiscono a "royalties" per la partecipazione a "franchising o gruppi di acquisto/network";

Allo scopo di non "appesantire" ulteriormente la compilazione del Modello TG78U ai contribuenti, non si ritiene però necessario aggiungere un nuovo rigo per individuare eventuali altre tipologie di "royalties" con riferimento ad imprese non appartenenti a catene di "franchising o a gruppi di acquisto/network".

L'individuazione dell'eventuale esistenza/presenza di costi sostenuti per altre tipologie di "royalties" si potrà nel caso rilevare attraverso l'indicazione nel Quadro F - "Elementi contabili", da parte delle imprese interessate non appartenenti a catene di "franchising o a gruppi di acquisto/network",

Tenuto conto della difficoltà di individuare le quote non commissionabili su vendita di pacchetti e servizi turistici" espressa dalle associazioni di categoria l'Agenzia delle Entrate conviene sull'opportunità di applicare un abbattimento forfetario sul volume intermediato. Ai fini del calcolo del "Volume intermediato relativo alla vendita di pacchetti e servizi turistici", da utilizzare nella funzione di ricavo, invece di decurtare le "Quote non commissionabili su vendita di pacchetti e servizi turistici", sarà calcolata una quota da sottrarre in misura forfetaria.

Il valore individuato per il calcolo della quota forfetaria è il 6,6% del "Volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici" ed è stata ritenuta "congrua" dalle Associazioni di categoria, nella riunione del 5 dicembre 2006.

Verrà inoltre sostituito l'indicatore economico di coerenza denominato "Margine di Intermediazione Commerciale", con due nuovi indicatori economici denominati:

- "margine d'intermediazione commerciale relativo alla vendita di pacchetti e servizi turistici", calcolato come rapporto tra "l'ammontare dei ricavi di intermediazione conseguiti dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator" e "l'ammontare del volume intermediato realizzato

dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator"ovviamente utilizzato al lordo delle quote non commissionabili, coerentemente alla oggettiva difficoltà nel quantificarle correttamente rappresentata da parte dalle associazioni;

- "margine d'intermediazione commerciale relativo alla vendita di biglietterie ed altri servizi", calcolato come rapporto fra "l'ammontare dei ricavi di intermediazione conseguiti dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.)" e "l'ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.) al netto delle "Quote non commissionabili su biglietteria".

I due nuovi indicatori economici andranno ad aggiungersi in applicazione dello studio agli altri tre elaborati in fase di costruzione.

Relazione sullo studio di settore TG79U

Codici attività: 71.10.0 – Noleggio di autovetture
71.21.0 – Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
71.22.0 – Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali

Per le attività sopraindicata è stato elaborato lo studio TG79U.

Il predetto studio costituisce un'evoluzione dello studio di settore TG79U, in vigore, per la prima volta, dal periodo d'imposta 2002. L'evoluzione è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore in esame allegati al modello di dichiarazione Unico 2005 per il periodo d'imposta 2004.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

Relazione sullo studio di settore TG81U

Codici attività: 45.50.0 – Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore;
71.32.0 – Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TG81U.

Lo studio di settore TG81U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SG81U in vigore per la prima volta dal periodo d'imposta 2002.

Alle riunioni organizzate per presentare il prototipo dello studio non è intervenuto alcun rappresentante delle Associazioni professionali di categoria invitate.

Pertanto, non è stato possibile provvedere all'illustrazione e all'esame del prototipo stesso.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

Relazione sullo studio di settore TG83U

Codici attività: 92.61.2 - Gestione di piscine;
92.61.3 - Gestione di campi da tennis;
92.61.4 - Gestione di impianti polivalenti;
92.61.5 - Gestione di palestre sportive;
92.61.6 - Gestione di altri impianti sportivi n.c.a..

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore TG83U.

Lo studio di settore TG83U costituisce un'evoluzione del precedente studio SG83U, in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2002.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria: CNA; Confindustria – A.N.I.F..

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere sintetizzate come segue.

In particolare, con e-mail del 28 settembre 2006, la C.N.A. pur esprimendo parere favorevole, ha fatto presente che lo studio non tiene conto della variazione dei costi in rapporto alla *collocazione territoriale* delle imprese. Il costo degli istruttori è superiore nell'ipotesi di aziende ubicate in aree periferiche e/o esterne alle aree urbane. Inoltre, il numero delle palestre, operanti come imprese commerciali, è inferiore a strutture sostanzialmente analoghe per tipologia che operano come associazioni sportive e, quindi, con un regime di tipo fiscale diverso dalle prime. Questo elemento crea una forte penalizzazione delle aziende palestra e una situazione di vantaggio per le associazioni sportive. Lo studio di settore, destinato solo ad una parte minoritaria del settore, rischia di creare una situazione estremamente penalizzante in termini di costi e concorrenza tra le imprese interessate dalla medesima attività.

La Confindustria – A.N.I.F. ha segnalato, con nota del 13 ottobre 2006, che le società che operano nel settore si dividono in:

- società commerciali (società di capitali, società di persone, ditte individuali);
- società di capitali dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, cooperative, senza fine di lucro.

Le prime seguono il regime delle società commerciali ordinarie, le seconde, invece, sono organismi senza scopo di lucro, i cui utili devono, per legge, essere reinvestiti nell'attività.

Lo studio di settore TG83U, pur rappresentando il settore nel suo complesso, non coglierebbe con efficacia il profilo organizzativo-strutturale degli organismi senza scopo di lucro, che comprendono la stragrande maggioranza delle strutture sportive (70-80%).

La Confindustria, a proposito del diverso regime fiscale riconosciuto ai soggetti giuridici che esercitano le attività ricomprese nello studio, ha sottolineato come le associazioni sportive dilettantistiche godano di una posizione *di favore* rispetto alle imprese commerciali. Infatti, le società e associazioni sportive dilettantistiche e le cooperative, che si costituiscono ai sensi della L. n. 289/2002 art. 90 (società a statuto speciale), godono tra l'altro delle seguenti agevolazioni:

- estensione delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive alle società di capitali dilettantistiche. Pertanto, anche alle società sportive, costituite nella forma di società di capitali senza fini di lucro che svolgono attività sportiva dilettantistica, si applicano la L. n. 398/91 e tutte le altre disposizioni tributarie riguardanti *le associazioni sportive*;
- esenzione Iva sui proventi dell'attività istituzionale (didattica, organizzazione di eventi sportivi);
- le somme corrisposte ai sensi dell'art. 67 già art. 81, comma 1, lett. m), del Tuir non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP;
- per le erogazioni liberali di importo non superiore a €1.500,00 a favore di associazioni sportive e società sportive dilettantistiche è concessa una detrazione del 19% dall'imposta lorda;
- i corrispettivi in denaro erogati in favore di associazioni sportive e società fino a €200.000,00, a titolo di sponsorizzazione, sono deducibili nell'esercizio in cui sono state emesse o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

Tenuto conto di quanto rappresentato, la Confindustria – A.N.I.F. ha chiesto l'esclusione dall'applicazione dello studio TG83U delle società di capitali dilettantistiche, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle cooperative senza scopo di lucro, riconosciute dal Coni.

Per rispondere alle osservazioni avanzate dalla C.N.A. in merito all'eventuale maggiore ammontare di costi che dovrebbero sostenere le imprese in funzione della loro differente localizzazione territoriale (in particolare, il costo degli istruttori risulterebbe superiore nel caso di aziende ubicate in aree periferiche e/o esterne alle aree urbane), l'Agenzia delle Entrate ha

sottolineato che non sono stati forniti, e quindi analizzati, casi di imprese attraverso i quali si sarebbe potuta valutare tale circostanza.

Per quanto riguarda la questione del diverso trattamento fiscale riconosciuto alle associazioni sportive rispetto alle “aziende palestra”, l’Agenzia ha ricordato che la diversa disciplina discende direttamente dall’ordinamento che individua i requisiti soggettivi ed oggettivi per poter fruire delle eventuali agevolazioni.

Con riferimento all’ulteriore questione avanzata dalla Confindustria – A.N.I.F. circa la possibile penalizzazione che subirebbero anche le società senza finalità di lucro, come le società sportive *dilettantistiche*, rispetto alle società commerciali, l’Agenzia ha evidenziato che lo studio TG83U è rivolto alle imprese che gestiscono impianti sportivi, che operano con i codici attività ricompresi nello studio stesso. Eventuali società sportive che operassero, invece, prevalentemente, senza fini di lucro, potrebbero svolgere l’attività con un codice, per il quale, attualmente, ancora non è stato elaborato alcun studio di settore. Ha sottolineato, inoltre, che i dati analizzati per l’elaborazione del nuovo studio riguardano esclusivamente i soggetti che, svolgendo una delle attività interessate dallo studio, nel periodo di imposta 2004, si sono applicati lo studio stesso.

Tenuto conto di quanto rappresentato dalle Associazioni e sopra riportato, l’Agenzia delle Entrate potrà richiamare l’attenzione degli Uffici locali sulla possibilità che, all’interno dello studio di settore TG83U, possano coesistere soggetti diversi (come le società commerciali, le società di capitali dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche) che operano con finalità economiche diverse.

Tale fenomeno potrà, eventualmente, essere oggetto di un attento esame in occasione della successiva evoluzione dello studio.

Relazione sullo studio di settore TG87U

Codici attività: 74.14.1 - Consulenza finanziaria;

74.14.4 - Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale;

74.14.6 - Agenzie di informazioni commerciali.

Per l’attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TG87U.

Lo studio di settore TG87U costituisce un’evoluzione del precedente studio di settore SG87U in vigore per la prima volta dal periodo d’imposta 2002.

Alle riunioni organizzate per presentare il prototipo dello studio non è intervenuto alcun rappresentante delle Associazioni professionali di categoria invitate.

Pertanto, non è stato possibile provvedere all’illustrazione e all’esame del prototipo stesso.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

Relazione sullo studio di settore TG88U

Codici attività: 74.85.3 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche;

80.41.0 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche.

Lo studio di settore TG88U costituisce un’evoluzione del precedente studio SG88U in vigore per la prima volta a decorrere dal periodo d’imposta 2001.

Alle riunioni convocate per provvedere all’illustrazione ed all’esame del prototipo dello studio sono intervenute le Associazioni di categoria CONFCOMMERCIO; CONFEDERTAAI; UNASCA; CONFARTIGIANATO; CONFINDUSTRIA..

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo, ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG88U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

L'Associazione UNASCA ha osservato che per le agenzie di disbrigo pratiche e per le autoscuole, lo studio TG88U attribuisce una eccessiva incidenza al valore dei beni strumentali nella determinazione dei ricavi. Infatti per tali aziende, i beni strumentali sono costituiti in larga misura da strumenti informatici il cui acquisto è imposto dall'informatizzazione delle procedure amministrative, ma l'investimento in essi non è correlato necessariamente maggiori ricavi.

La stessa eccessiva incidenza nella stima dei ricavi, deve essere riconosciuta, secondo l'Associazione:

1. all'ampiezza dei locali, soprattutto perché è la legge stessa che prevede il rispetto di un numero minimo di metri quadrati dei locali destinati all'esercizio dell'attività;
2. ai costi per servizi, a causa della mancanza di qualsiasi distinzione tra costi che effettivamente presentano una diretta correlazione con la produzione dei ricavi e quelli che risultano essere non ricorrenti o non correlati alla produttività.

L'UNASCA ritiene, inoltre, che lo studio TG88U ponga in essere un'erronea valutazione della produttività per addetto ai fini dell'analisi della coerenza, e, nello stesso tempo, attribuisca un peso eccessivo al costo del personale nella determinazione dei ricavi. Ciò si verifica soprattutto per le imprese di più piccole dimensioni in cui gli addetti sono proporzionalmente più numerosi e meno produttivi rispetto a quanto accade nelle aziende di più grandi dimensioni, nonché per le imprese di consulenza e per le scuole guida, la cui attività, di connotazione prettamente pubblicistica, richiede la presenza minima e costante di 1/2 addetti indipendentemente dalla quantità di lavoro svolto. Ne consegue che la numerosità degli addetti non è sempre correlabile ad un incremento del lavoro e dei relativi ricavi.

In relazione alle osservazioni riportate, l'Associazione lamenta un ingiustificato incremento delle situazioni di non congruità e/o incoerenza per le imprese interessate dall'applicazione dello studio di settore in oggetto, soprattutto di piccole dimensioni. Tale incremento potrebbe essere l'effetto, secondo l'associazione, di una non piena capacità dello studio a rappresentare la specifica realtà del settore delle autoscuole e delle agenzie di disbrigo pratiche.

In riferimento alle osservazioni presentate dall'UNASCA occorre rilevare che:

- con il nuovo studio TG88U si è riusciti a modulare più dettagliatamente, rispetto allo studio precedente, l'apporto dei beni strumentali nella determinazione dei ricavi, attraverso la definizione di più variabili e, quindi, di differenti coefficienti di regressione in relazione ai diversi gruppi omogenei;
- la presenza di una disposizione di legge che imponga una metratura minima dei locali in cui svolgere l'attività non giustifica di per se l'introduzione di un correttivo nella funzione di regressione. Peraltro, si è potuto verificare che eventuali anomalie (incongruità) legate alla dimensione dei locali si potrebbero riscontrare solo in alcuni cluster, per superfici al di sopra di una certa ampiezza, in riferimento ai locali destinati ad aule per le autoscuole e ai locali destinati ad uffici per le agenzie di disbrigo pratiche;
- nella voce "costi per servizi" vengono fatti confluire i costi per la produzione di servizi, le spese per acquisti di servizi e gli altri costi per servizi. Di queste tre variabili solo quella relativa agli "Altri costi per servizi" rappresenta una novità nella stima dei ricavi. Inoltre, facendo riferimento alle istruzioni che accompagnano i modelli degli studi di settore si può facilmente vedere che le voci di costo che vengono fatte rientrare in queste tre variabili sono direttamente o indirettamente correlate alla produttività e, quindi, alla capacità dell'impresa di generare ricavi.

Per quanto riguarda, infine, l'incidenza del personale addetto all'attività sia nella stima dei ricavi che nell'analisi della coerenza deve essere osservato, in primo luogo, che l'indice di coerenza utilizzato nel nuovo studio di settore TD88U non è più costituito dalla "produttività per addetto", come nel vecchio studio, ma dal "valore aggiunto per addetto"; in secondo luogo che l'informatizzazione delle procedure non richiede necessariamente di per se personale altamente qualificato e, quindi, oneri per gli addetti all'attività particolarmente più elevati rispetto al passato.

Inoltre, la presenza minima e costante di 1/2 addetti richiesta per la particolare attività che viene svolta dalle imprese del settore, essendo un denominatore comune a tutte le aziende che svolgono attività di consulenza e alle scuole guida, viene sicuramente colta dal nuovo studio di settore costruito sui dati trasmessi dagli stessi contribuenti tramite dichiarazione.

L'Agenzia ha comunque tenuto conto delle osservazioni presentate dalle Associazioni durante lo svolgimento delle riunioni indette per la presentazione e l'esame del prototipo dello studio di settore TG88U, disponendo l'inserimento nel modello dello studio in oggetto alcune variabili relative ad esempio al numero di iscritti ai corsi per il conseguimento delle patenti A o B distinte in base alla presenza o meno della formazione teorica, ovvero alle pratiche automobilistiche effettuate a favore dei concessionari di autoveicoli e di altra clientela professionale. Tali informazioni, debitamente compilate, potranno essere utilizzate per una futura evoluzione.

Relazione per lo studio di settore TG89U

Codice attività: 74.85.1 – Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TG89U.

Lo studio di settore TG89U costituisce l'evoluzione del precedente studio SG89U, in vigore a partire dal periodo d'imposta 2001.

Per lo studio di settore in oggetto sono state formulate le seguenti specifiche osservazioni.

Le associazioni Confartigianato e CNA hanno rilevato che la base dati utilizzata per l'elaborazione del nuovo studio di settore, pur se riferita all'anno 2004, è ritenuta troppo datata in considerazione delle condizioni in cui versa il settore, caratterizzato da un accelerato sviluppo tecnologico e dall'accelerazione della congiuntura economica negativa, in special modo per le piccole e medie imprese del comparto.

Inoltre, l'impiego di personal computer e di computer portatili ha ulteriormente ridotto l'attività di stenografia e dattiloscrittura dei testi. Al contempo, l'applicazione di controlli volti al rispetto delle disposizioni di legge sul diritto d'autore, la maggiore reperibilità da parte degli studenti dei testi sul mercato dell'usato e i costi contenuti delle attrezzature, hanno ulteriormente contratto l'attività dei centri copia.

L'aumento rilevato della stampa su plotter, relativamente alla clientela business, non è in grado di compensare la riduzione della clientela privata.

Sulla base di tali considerazioni, le Associazioni richiedono che lo studio venga immediatamente revisionato con l'acquisizione di una base dati temporalmente più vicina, in maniera da tener conto della congiuntura in atto e che venga sottoposto al monitoraggio.

La Commissione a questo punto decide di approvare in maniera definitiva lo studio di settore ma di sottoporlo ad applicazione monitorata, al fine di verificare se effettivamente esiste una crisi del settore ed eventualmente di mandarlo in evoluzione prima dei tre anni stabiliti dalla legge.

Conclusioni

A chiusura della riunione si dà formalmente atto che la Commissione ha espresso parere sostanzialmente favorevole all'approvazione degli studi di settore considerati, con le modalità descritte nel presente verbale per quanto concerne gli studi del comparto Professionisti e del comparto Manifatture .